

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO-TIROLER ETSCHLAND


**II. LEGISLATURA**

**SEDUTA 29<sup>a</sup>te SITZUNG**

6 ottobre 1953

**INDICE**

Disegno di legge n. 109: "Servizio Antincendi,, - Seguito della discussione generale . . . . .	pg. 3
Inizio dell'esame degli articoli. . . . .	„ 18



Trento, 6 ottobre 1953.

(Ore 9,50).

**PRESIDENTE: Avv. Riccardo Rosa.**

**VICEPRESIDENTE: dott. Silvius Magnago.**

**PRESIDENTE:** La seduta è aperta. Appello nominale.

**STÖTTER (Segretario):** (fa l'appello nominale).

**PRESIDENTE:** Prima di leggere il processo verbale, faccio presente che, secondo il desiderio espresso dal cons. Caminiti, ho già provveduto per la tiratura dello stesso a ciclostile onde diffonderlo ai Consiglieri. Osservo però che ciò non sarà possibile per le adunanze successive. Prego la lettura del processo verbale.

**PRUNER (Segretario):** (legge il processo verbale).

**PRESIDENTE:** Sono pervenuti alla Presidenza del Consiglio Regionale due esposti, uno della Cooperativa di Merano e uno dei lavoratori della Fabbrica Pompieri di Merano, inerenti al disegno di legge per la ricostituzione delle Casse Ammalati (legge gli esposti).

Continua la discussione sul progetto di legge per il servizio Antincendi. La parola al dott. Caminiti.

**CAMINITI (P.S.D.I.):** Nel prendere ancora una volta la parola su questo argomento, anche in relazione alle tesi emerse durante la discussione di venerdì scorso, vorrei anzitutto fare una premessa di carattere generale. Qui ci si addentra in problemi di delicata natura politica; infatti il provvedimento legislativo si poteva veramente limitare a questioni di natura tecnica, quale era in un certo senso l'indirizzo che aveva avuto nella sua prima stesura della scorsa legislatura; purtroppo, per motivi di vario genere che qui non staremo a richiamare, ci occuperemo anche di problemi politici che sono connessi e sono emersi. Anche se questo richiamo, questo ritorno a problemi di natura politica porterà necessariamente a contrasti di idee, vorrei che non si desse a questi contrasti quel carattere personalistico che talvolta, in occasione di interventi avvenuti in questa sala si è dato, come l'altro giorno con il cons. Brugger, quando una questione di carattere puramente politico degenerò nella polemica personale, e mi è spiaciuto. Quindi vorrei pregare che se dirò qualche cosa che cer-

tamente sarà in contrasto con le idee di altri consiglieri, non se ne faccia un caso personale. Sono questioni politiche, nelle quali ciascuno di noi difende un principio; e se non lo difendesse penso che sarebbe da considerare quanto meno un uomo che non mantiene il suo indirizzo politico.

Ora, l'art. 7 ha sollevato questioni vecchie e nuove; vecchia quella del riferimento all'Accordo di Parigi, vecchia quella del riferimento al principio della bilinguità, nuova quella concernente la discriminazione etnica, nuovissima quella riguardante il richiamo alla questione di Trieste, emersa in questa discussione. Ciò mi ha sorpreso, perché — parliamoci chiaro, colleghi della S. V. P. — l'Alto Adige non è in discussione, e il Territorio libero di Trieste non è nella stessa condizione della Regione Trentino-Alto Adige. Ma che scherziamo? Siamo fuori della realtà politica! Poi il Trattato di pace con l'Italia, per quello che concerne la situazione politico-amministrativa attuale, è concluso e non si torna più indietro. Se volete che si torni indietro si faccia un'altra guerra, e quando una nuova guerra verrà, quando si discuteranno le questioni che sono già discusse e sepolte da un ingiusto trattato di pace, allora si potrà riproporre la questione. Ma dire: noi vi appoggiamo sulla questione di Trieste in certo qual modo perché siamo favorevoli al plebiscito, e aggiungere che, insomma, poiché siamo favorevoli al plebiscito per Trieste dovrete capire che anche qui dobbiamo fare il plebiscito, mi pare quanto meno ingenuo... Non facciamo dei raffronti e soprattutto non poniamo la questione in termini di compensazione o di baratto! Siamo veramente fuori strada del tutto! Ora è stato detto che con l'art. 7 e successivi, il disegno di legge difende il diritto al mantenimento della lingua ed al mantenimento delle tradizioni, dei costumi, della cultura tedesca dell'Alto Adige. Mi permetto di dissentire in questo, e mi permetto di aggiungere che nessuno di noi ha mai pensato di menomare questi diritti. L'art. 7 invece pone la questione di discriminazione etnica, di privilegio etnico a favore dei cittadini di lingua tedesca, che è cosa ben diversa dallo uso della bilinguità. Purtroppo anche i comunicati ufficiali, a proposito della discussione di venerdì, parlano della questione della bilinguità. Non è questo l'argomento, Signori. La bilinguità è una cosa e la discriminazione etnica è un'altra. Ora, se è giusto che i consiglieri di lingua tedesca difendano con ogni mezzo

il loro diritto all'uso della lingua, al mantenimento delle tradizioni e dei costumi — e, badate bene, noi siamo d'accordo con questa difesa — è altrettanto indispensabile che noi si difenda il diritto alla vita dei cittadini di lingua italiana. Sì, il diritto alla vita, perché la discriminazione etnica nei termini in cui è condotta, soprattutto sul piano dell'attuazione delle norme legislative regionali e provinciali, porta a un pericolo sempre crescente per il diritto alla vita dei cittadini di lingua italiana. Questo è il punto della questione, Signori. Ora, a mio modesto avviso, — e può darsi che mi sbagli! — il contenuto dell'art. 7, instaurando per la prima volta delle norme attuate e disposte nella Regione, instaurando un privilegio di natura etnica, porta delle conseguenze gravissime e sul piano politico e sul piano pratico.

Vediamo un momento il testo del primitivo progetto, steso sempre dall'attuale Giunta Regionale, e quello della successiva modificazione. Nel primitivo progetto la Giunta dice all'art. 7: "Con le nuove assunzioni di personale nel Corpo permanente di Bolzano dovrà essere assicurata gradualmente una composizione adeguata alla consistenza dei gruppi linguistici nella Provincia di Bolzano,,. Non illustro ulteriormente questo concetto perché l'ho già fatto nel mio precedente intervento. Con la modifica a quell'art. si dice: "Nelle nuove assunzioni di personale, agli abitanti di lingua tedesca della Provincia di Bolzano sarà concessa l'uguaglianza di diritti per l'ammissione al Corpo permanente di Bolzano, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi fra i due gruppi etnici,,. Ora, credetemi, mi pare che, come si dice con un proverbio veneto "el tacon l'è pezo del buso,,! Ma che discorso è quello di dire che nelle nuove assunzioni dei Vigili del Fuoco sarà concessa l'uguaglianza di diritto per la ammissione al Corpo permanente di Bolzano?! C'è qualcuno che può dire che sia stata negata l'uguaglianza dei diritti fra i cittadini dell'uno e dell'altro gruppo etnico? Io potrei dire il contrario! Potrei dire che proprio per i cittadini di lingua tedesca la legislazione italiana ha fatto delle ingiustizie nei confronti dei cittadini di lingua italiana. E vi cito i fatti documentati dalle leggi esistenti. E' stato emanato un decreto legislativo con il quale i cittadini di lingua tedesca, anche se non hanno il titolo di studio richiesto per fare i segretari comunali, anche se non hanno la patente di segretario comunale, ma semplicemente con un titolo di studio di scuola media inferiore, dopo aver frequentato un corso di due mesi possono diventare segretari comunali. Per i cittadini di lingua italiana invece è prescritta la licenza media superiore, bisogna aver fatto un esame molto difficile — perché l'ho fatto anch'io un tempo, e mi sono dovuto ritirare, fra l'altro — per avere la patente, che non sempre si consegue e poi si concorre al posto di segretario comunale. E' vero che non c'è l'uguaglianza di diritti, ma non c'è per i cittadini di lingua italiana! Per

voi c'è, e ci sono dei privilegi evidenti. Forse che nelle assunzioni che sono state fatte alla Giunta Provinciale di Bolzano non avete avuto la possibilità di applicare il principio dell'uguaglianza dei diritti? Dal 1948 in poi, da quando cioè la Giunta Provinciale attuale ha intrapreso la propria attività, ha assunto largo stuolo di personale, ha assunto il 90% di cittadini di lingua tedesca. Voi direte che l'avete fatto per cercare di colmare la situazione precedente, in quanto c'era un'eccessiva maggioranza di personale di lingua italiana, e d'accordo. Ma ciò dimostra che questo diritto voi l'avete tradotto in realtà, e nessuno vi ha mai detto niente. Ed allora perché mi venite a dire adesso, in una legge regionale, che bisogna instaurare questo principio dell'uguaglianza dei diritti? E' sorprendente che dopo di aver, direi, quasi usato a dismisura questo principio, adesso ne chiediate la conferma in una legge regionale, a parte il fatto che c'è la Costituzione, lo Statuto, ci sono le leggi dello Stato che stabiliscono questo principio.

Passiamo alla seconda parte di questo strano articolo: "Allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi fra i due gruppi etnici,,. La formulazione è quella di una circolare, di una lettera che sembra esplicativa. Una legge è normativa, mai esplicativa! Ma la fonte autorevole, dalla quale è prelevata di sana pianta questa frase, è l'Accordo di Parigi, e mi induce a richiamare l'attenzione su questo fatto. L'Assessore regionale competente ci ha detto che l'articolo era stato impostato ed ispirato a due principi dell'ordinamento giuridico italiano. L'Assessore mi perdoni se sono un principiante, anzi un ignorante in materia, ma un accordo internazionale può essere una fonte di diritto non già un principio dell'ordinamento giuridico dello Stato. Dove andiamo a finire? Allora ad ogni accordo che si fa si modifica l'ordinamento giuridico dello Stato; così si finirà per non capire più niente! Questa frase, che è proprio quella del punto d) dell'accordo: "L'uguaglianza dei diritti per la ammissione ai pubblici uffici allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi fra i due gruppi etnici,, questa frase o è esplicativa, e allora va tolta, o è invece sostitutiva di quel principio che c'era nel precedente art. 7, ed allora significa che attraverso essa si vuole sostanzialmente e in pratica fare quello che si voleva fare con il precedente disposto dell'art. 7, ed inoltre si vuole in ogni caso sancire una necessaria discriminazione etnica fra i due gruppi, quindi un privilegio nei confronti di un gruppo a danno di un altro.

C'è ancora da osservare una cosa. Voi dite: agli abitanti di lingua tedesca della Provincia di Bolzano sarà concesso ecc., per l'ammissione al Corpo permanente di Bolzano. Ma è Corpo permanente comunale o provinciale? Perché, anche entrando nel gioco della vostra tesi, che io ripudio in partenza, il rapporto va fatto nei confronti degli abitanti di Bolzano, e non della

Provincia . . . E' un Corpo comunale, perché nel resto della provincia ci sono i Corpi volontari. Se volete un rapporto etnico, esso lo si dovrebbe fare in relazione al comune di Bolzano, nel quale il corpo si istituisce, e la cui amministrazione comunale deve contribuire al mantenimento del Corpo stesso. Oppure voi volete che, pur trattandosi di un Corpo comunale, solo perché voi nella Provincia avete una maggioranza, il rapporto deva essere fatto in base alla Provincia? "O la moglie è ubriaca o la botte è piena.,! Non si può avere l'uno e l'altro. Ma a parte ciò è una questione di principio che non possiamo e non può essere accettata. Perché io mi permetto di fare una domanda: Vi siete posti l'interrogativo di quello che succederebbe se nelle altre provincie d'Italia si ragionasse come ragionate voi, se qualcuno dicesse: poiché in Alto Adige ai cittadini delle altre provincie vengono poste delle limitazioni per quello che riguarda il lavoro, l'attività, l'impiego, poniamole anche noi? Vi siete domandati se ai cittadini dell'Alto Adige di lingua tedesca, che sono diventati professori e insegnano nelle nostre Università, che sono diventati pubblici funzionari dei Ministeri, della Scuola, in altri settori della pubblica amministrazione, sia stata mai chiesta la fede di nascita, in rapporto al gruppo etnico a cui appartengono? Vi siete mai chiesti che cosa succederebbe se si votasse una legge che dicesse: "Visto che ci sono delle limitazioni in Alto Adige poniamo delle limitazioni anche noi?.,

In fondo questa discriminazione etnica è contro la libertà economica e giuridica di un popolo che deve aver la facoltà di muoversi e vivere e lavorare, a' sensi della Costituzione e dello Statuto speciale, il quale all'art. 2 dice: "Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.,, Ma col vostro disegno di legge questo non è vero, perché voi, a un certo momento, dite: deve essere assunto il tale in quanto è di lingua tedesca, anche se non ha i requisiti, anche se è inferiore all'altro per capacità, solo perché è di lingua tedesca. Questo è il significato, la funzione esplicita dell'art. 7, allorché venisse tradotto in atto. E ciò è tanto più vero in quanto, almeno per i tre anni che ancora rimangono, l'attuazione di questa legge è affidata ad un Assessore, del quale conosciamo l'orientamento politico. Lui giustamente mantiene fede agli impegni assunti, e io dico che in questo senso fa benissimo, ma deve consentire agli altri di dire che non sono d'accordo con lui, allorché gli altri non hanno fatto le stesse promesse, gli stessi giuramenti. L'art. 2 dice esplicitamente quello che c'è da dire in questa materia, e cioè che anche per i Vigili del Fuoco non esiste nessuna discriminazione, e quando cittadini di lingua tedesca chiederanno di essere assunti, chi avrà i requisiti sarà assunto; e quando a chiedere saranno cittadini di lingua italiana ed avranno i requisiti, saranno assunti. Che bisogno c'è di imbrogliare

le carte e muovere le acque nel modo che le muove questo progetto di legge a proposito delle assunzioni? Credo che la Giunta vorrà riesaminare tutto questo complesso di norme. Può darsi che da parte mia abbia ecceduto nel prospettare la questione. Sono sicuro che l'Assessore Benedikter mi risponderà dicendo che il pericolo cui ho dato forma, è soltanto un'ombra, ma purtroppo i fatti che fino ad oggi si sono verificati mi danno ragione. La pubblica amministrazione in Provincia di Bolzano — se si esclude parzialmente la situazione delle città di Bolzano e di Merano — è oggi completamente nelle mani del S. V. P. e, per esso, dei cittadini di lingua tedesca. Non c'è comune della Provincia dove si faccia l'assunzione di un solo cittadino di lingua italiana. Niente più, finito, tutto escluso; non solo, ma anche l'economia sta passando sempre più alacramente, con un giro sempre più intenso, nelle mani dei cittadini di lingua tedesca. Ma, Signori miei, che cosa vogliamo fare di questo paese chiamato Alto Adige? Fra le troppe riserve di caccia e di pesca vogliamo anche fare una riserva umana? Riserva di uomini che appartengono ad un gruppo etnico a danno di altri che non vi appartengono? Si potrebbe anche tentarlo, perché avete nelle vostre mani gli strumenti politici ed economici per farlo. C'è sempre però nella vita dei popoli una nemesi storica, c'è sempre una possibilità nell'ambito di uno Stato di rivedere certe posizioni. Non andiamo ad esasperare certe situazioni che sono critiche, che sono dure. Voi non ve ne accorgete, perché in genere chi è ormai al caldo non sempre sa intendere la misura del freddo che fa fuori. Credetemi, forse non è per cattiveria, ma la situazione del gruppo etnico di lingua italiana nella Provincia di Bolzano non è allegra, e va sempre peggiorando; non possiamo non tener conto di questo, e vi prego di tenerne conto in una misura maggiore di quanto non sia stato fatto fino ad oggi. Cito un caso che non riguarda persone, ma che è sintomatico e significativo, e lo cito perché è in relazione a questa legge, in un certo senso. Noi parliamo di servizio dei vigili del fuoco; non so se in sede regionale si sappia esattamente che i vigili del fuoco di Bolzano sono stati nel 1943, con ordinanza illegittima del prefetto di occupazione dell'epoca, Peter Hofer, immessi arbitrariamente in un istituto di educazione culturale di lingua italiana, l'Istituto Damiano Chiesa. E' un istituto dello Stato. La legge comunale e provinciale dispone attualmente che la Provincia deve provvedere alla sistemazione dei vigili del fuoco, delle caserme ed impianti relativi. Dal 1945 ad oggi sono state inviate petizioni, richieste, interpellanze alla Camera, al Parlamento ed al Senato; si è detto e scritto tutto quello che si poteva scrivere e dire, ma la Provincia non si è mossa di una virgola. Personalmente ho sollevato più volte la questione in Consiglio provinciale; una volta mi è stato risposto che non c'erano i fondi, che si aspettava

la legge regionale, un'altra volta che si aspettavano altre cose. Se la Provincia avesse voluto risolvere questo problema, lo avrebbe risolto immediatamente. Ma si trattava di un istituto di lingua italiana, ed allora, si dice dall'altra parte, non c'è fretta di farlo. Se fossi stato io nei vostri panni l'avrei fatto per una ragione politica, cioè a dire per dimostrare che si voleva sentire l'interesse anche dell'altra parte. Ma invece duri sulle posizioni assunte, ed ancora oggi abbiamo un istituto nel quale non si può svolgere l'attività normale, perché la Provincia non attua quello che la legge stabilisce; difatti stranamente la Provincia di Bolzano una volta dice che la legge comunale e provinciale non serve più, e questo è il caso, ed un'altra volta invece, quando fa comodo, dice che la legge comunale e provinciale va attuata. E' evidente che allora anche noi diciamo la stessa cosa. Ma insomma, mettiamoci d'accordo! O la legge comunale e provinciale esistente l'accettiamo, o non l'accettiamo. Ma, a parte questa legge, esiste una questione politica. Voi dite che difendete la vostra lingua e la vostra cultura, e non volete che noi difendiamo la nostra, noi che siamo una minoranza in Provincia di Bolzano, sempre più una minoranza? Perché non serve che a Bolzano ci siano diecimila cittadini in più o in meno del gruppo italiano, quando i grossi gangli economici passano costantemente e sempre più in mano all'altro gruppo.

Ma torniamo all'art. 7: togliamo questo principio di discriminazione etnica razziale che è al di fuori della realtà politica di questo momento, soprattutto riduciamo al minimo indispensabile le norme che riguardano il personale. Mi ricollego all'altro argomento. Purtroppo l'Assessore ci ha confermato che non tutto il personale che attualmente presta servizio nei due gruppi permanenti potrà essere messo a posto. Il fatto di dire che sarà poi sistemato altrove, che sarà trasferito, che potrà essere assunto presso un altro comune, non è una soluzione. Cominciate a mettervi nei panni di questa povera gente che deve staccarsi dal nucleo familiare, cercare un'altra casa con prezzi che oggi sono certamente più alti di quelli della casa che attualmente occupano. Vi rendete conto che è povera gente, che si e no guadagna quanto serve per il pane, per un vestito all'anno? Volete metterla ancora in situazioni di disagio?

Secondo punto: si tratta di poche unità, non è un problema di così grossa portata, per cui non si possa risolverlo sul piano umano. L'Assessore dice che essi devono essere 30 e 30. Chi l'ha detto? Mosè? Insomma, se non sono 30 saranno 35, o 40, e non sarà la fine del mondo! Quando mai si è visto che una pubblica amministrazione, la quale imposta l'organico del suo personale, poi parzialmente se ne disfa perché non può sistemare detto personale? Perché lo ha tenuto fino ad oggi? Se ser-

vivano per il Ministero dell'Interno non serviranno per l'Assessore regionale?

Insomma mi pare che sia una cosa che merita di essere riesaminata; non creiamo delle situazioni difficili in questo momento; mettiamoci nei loro panni. Non saremmo allegri se qualcuno disponesse così tranquillamente il nostro trasferimento da una parte o dall'altra, costringendoci a creare situazioni familiari di vero disagio.

Concludo. Quando noi prendiamo in esame questioni che hanno dei riflessi di natura politica, penso che dovremmo guardare a quelle che sono le esigenze della parte che rappresentiamo, senza però dimenticare le esigenze dell'altra parte. Noi siamo in una situazione per la quale non è possibile aprire ogni giorno un solco fra gli uni e gli altri, siamo nella posizione di dover cercare quanto meno di superare le situazioni di un tempo. E' vero che nel 1928 e 1929 - 1932, 1935 sono state create delle difficoltà ai cittadini di lingua tedesca solo perché tali, ma è altrettanto vero che nel fortunatamente brevissimo tempo dall'8 settembre 1943 al maggio 1945, la situazione è stata largamente ripagata. Aggiungo che nel 1939, se vogliamo dire la verità per intero, bastava una sola domanda in carta semplice ai cittadini di lingua tedesca per diventare impiegati dello Stato, potevano diventare perfino giudici con una domanda purché avessero il titolo di studio, quando altri invece dovevano fare dei solennissimi concorsi e magari ritornare a farli per alcuni anni. Ora, Signori miei, dal 1945 in poi siamo in una situazione completamente diversa, cioè non esistono le premesse né di diritto né di fatto perché ci siano queste discriminazioni; ed allora non continuiamo ad usarle solo per il fatto che oggi il gruppo etnico tedesco ha una maggioranza schiacciante in seno alla Provincia di Bolzano. Cerchiamo quindi, in questa difficile azione che abbiamo da compiere per assicurare una convivenza umana e sociale insieme, di andare avanti nel miglior modo possibile, soprattutto con la maggiore comprensione possibile!

NARDIN (P.C.I.): Mi sia concesso di prendere la parola dopo che l'Assessore Benedikter ha parlato nella precedente seduta. Dirò che ho chiesto parecchie cose all'Assessore Benedikter, alle quali però egli non ha risposto dicendo che si sarebbe intrattenuto in occasione della discussione degli articoli. Non mi pare che questo sia bene, e insisto per avere, possibilmente nella discussione generale, prima cioè di passare alla discussione degli articoli, delle spiegazioni se non in tutto almeno in parte ai quesiti posti e che ancora porrò, convinto come sono che questa legge abbia per lo meno bisogno di essere riesaminata. Ed è strano che una simile legge, che ha subito il travaglio di diversi anni, come mi si dice, presenti ancora, a parer mio molto modesto, delle serie lacune, delle carenze.

Anzitutto alcune osservazioni generali su quanto ha detto l'Assessore nella precedente seduta. Egli ha affermato che il Corpo dei Vigili del Fuoco ha un carattere paramilitare. Ora, su questo protesto, perché la rivendicazione generale dei Vigili del Fuoco in Italia, e non solo di loro, è di dare una maggiore conferma, nel progetto di riordinamento della legislazione in merito ai servizi antincendi, di dare maggiore conferma al Corpo relativamente al suo carattere tecnico e civile, respingendo ogni criterio di militarizzazione, sia nei riguardi dei Vigili, sia dei dirigenti, sia nella struttura generale del Corpo stesso. Dov'è che si trova un principio paramilitare dei Vigili del Fuoco? Perché noi dovremmo inserire in questa legge il carattere paramilitare, al quale accennava l'Assessore Benedikter? Del resto l'art. 1 della legge regionale chiarisce gli scopi del Servizio Antincendi, che sono: "tutelare l'incolumità delle persone e la salvezza delle cose mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere per pubbliche calamità...". Questi sono gli scopi; mi si vadano a cercare gli scopi paramilitari! Si ha la speranza nel futuro che il riordinamento porti i Vigili del Fuoco ad assumere una veste paramilitare? Lo si dica! Certo che non solo i Vigili del Fuoco ma notevoli strati dell'opinione pubblica regionale e nazionale saranno contro in modo preciso a questa impostazione. Altrimenti l'art. 1, che precisa chiaramente questi scopi, non deve portare il signor Assessore agli Affari Generali a dire che il Corpo dei vigili del fuoco deve avere un carattere paramilitare. Persino se consultate la legge del 1941, la legge fascista, circa la possibilità di utilizzare i Corpi dei Vigili del Fuoco per altri servizi, all'articolo 8 dice: "dà la facoltà ai prefetti in circostanze eccezionali di affidare ai Corpi dei Vigili del Fuoco mansioni e lavori per i quali il personale dei Corpi stessi abbia particolari attitudini in dipendenza dei servizi di istituto...". E perciò anche nella legge fascista del 1941 questo carattere è abbastanza chiaro. Quindi non credo che l'affermazione, detta un po' alla leggera, del carattere paramilitare del Corpo, debba essere accettata. Inoltre non ho sentito ancora una risposta del Consiglio Regionale sulla gravità dell'art. 26 della legge, nel quale viene concessa ai sindaci ed ai comandanti dei vigili dei corpi volontari la facoltà di mobilitare in caso di incendio tutta la popolazione residente e di passaggio. Dico la gravità, perché non è neanche menzionato l'evento eccezionale. La facoltà che può diventare un arbitrio, di un sindaco o di un comandante dei vigili del fuoco di qualsiasi comune di mobilitare la popolazione, turisti compresi, persone di passaggio comprese, è assurda; è una cosa che non possiamo accettare, perché è contro il diritto del cittadino. In ogni maniera pensateci bene, perché questa è una delle cose più gravi che si possano verificare nella pratica. Voi direte: quando un fienile s'incendia non si

tratterà di mobilitare tutti, ma di dire: venite a darci una mano. Questi sono discorsi, mentre la legge prevede cause ed effetti, non può pensare alla casistica che è nelle vostre intenzioni, buone o cattive che siano. Ci torneremo sopra in sede di discussione degli articoli, ma è uno dei caposaldi di questa legge, che non possono essere accettati.

L'Assessore Benedikter mi dice che le rivendicazioni di carattere economico dei vigili del fuoco non sono state accettate perché non c'era il tempo, e che in un secondo tempo si potrà anche vedere di includerle. Io ammetto che ad un certo momento, in questa seconda legislatura, si siano dovute anche fare delle ore straordinarie all'Assessorato agli Affari Generali per preparare questo disegno di legge, ma non posso ammettere che alcune delle principali rivendicazioni di carattere economico non siano state specificate. Se andate a chiedere ai vigili del fuoco di Bolzano e di Trento se hanno chiara la prospettiva che deriva da questa legge, vi diranno che ciò è un po' difficile; e dato che in campo nazionale il trattamento economico dei vigili del fuoco è assai deficiente, perché la Regione — questa madre alla quale si devono rivolgere fiduciosi — si guarda tanto dal fare un piccolo sforzo per includere in un articolo di questa legge qualcuna delle loro principali rivendicazioni? Mi si dice: in un secondo tempo si farà. Ma, scusate, che cosa ci vuole per includere qualche loro richiesta in questa legge? Vorrei chiedere, anzi l'ho già chiesto: si sono ascoltati i vigili del fuoco di Trento e di Bolzano? In fin dei conti si poteva anche ascoltarli, si poteva loro chiedere una certa collaborazione! Non saranno degli elementi ai margini della società... Perché devono intervenire solo i tecnici dei Ministeri, e non il personale nella discussione? Anche il Ministro Scelba nel passato ha escluso la rappresentanza dei vigili del fuoco dalla apposita commissione per la revisione ed il riordinamento della legislazione in materia di servizi antincendi, ma noi non dobbiamo seguire delle cose mal fatte a Roma! Con la nostra potestà e con una certa dose di buona volontà e di democraticità — tanto di democrazia parliamo anche a sproposito — si poteva chiedere dei pareri a qualcuno dei rappresentanti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano, ed allora sarebbero venute alla luce le questioni economiche, ed alcune richieste potevano anche essere accettate e sarebbe stato previsto un miglioramento, in modo da dare ad essi una certa sicurezza. Voi parlate dello sprezzo del pericolo dei vigili del fuoco, ma chi non sa dire queste cose? Però bisogna dare tranquillità ai vigili del fuoco! Quando il vigile non può vivere perché la paga è quella che è, non possiamo pensare che con questa mancanza di serenità egli possa compiere appieno il proprio dovere, che compie a vantaggio della vita altrui. E' troppo facile parlare di eroismi sul-

la pelle altrui. Questo è proprio il discorso dell'“armiamoci e partite!”,.

Infine avevo richiamato l'attenzione sulla gravità dell'art. 35 della legge regionale, che parla appunto dell'immissione di volontari in servizio continuativo fra i vigili del fuoco permanenti ecc., e ponevo alcuni casi. Se tutti i vigili del fuoco permanenti chiedono di rimanere a Bolzano avverrà che parte dei vigili del fuoco volontari in servizio continuativo dovranno essere mandati a casa... E, strana cosa, di costoro, assunti dopo il 1947, sei sono proprio sudtirolesi e tre bilingui. Ditemi voi se questo corrisponde a un criterio di giustizia... Questa gente è lì, lavora, fa quello che deve fare con una certa speranza, e l'Assessore, con questa legge, gilela toglie. Mentre c'è in campo nazionale il progetto di immettere nei ruoli permanenti oltre un migliaio di vigili in servizio continuativo, nella Regione si dice: “andatevene... Credo che dovremmo vedere un po' questa questione. Non conosco la situazione di Trento, ma se all'art. 11 si prevede la riassunzione nei ruoli della Regione, della Provincia, o dei Comuni di Trento e di Bolzano di coloro che hanno lasciato il servizio attivo ecc., mi pare che si dovrebbe trovare una adeguata sistemazione anche per questa parte del personale che verrebbe mandata a spasso. Credo che una via di uscita dobbiamo pur trovare a questo riguardo.

Inoltre, sempre a proposito di questioni economiche, quando un volontario in servizio continuativo passasse nel ruolo permanente dei vigili del fuoco, che cosa avverrebbe? Avverrà forse che questi volontari saranno ammessi al versamento, con le congrue rateazioni, delle somme occorrenti ad assicurare loro la parificazione agli effetti della pensione ecc., con il personale già di ruolo? Se sì, lo si dica, se no lo si dica pure, perché non è menzionato nella legge, e mi pare che questo problema debba essere previsto, dato che fa parte delle rivendicazioni in campo nazionale dei vigili del fuoco. Lo Assessore Benedikter ha detto che la legge va bene, e argomento principe e convincentissimo che la legge va bene è questo: a Roma sono d'accordo su questo disegno di legge; ergo, dovete essere d'accordo anche voi. Non so se questi argomenti possono stimolare l'interesse dei consiglieri regionali e la discussione in Consiglio Regionale. A Roma sono d'accordo, perché non dobbiamo essere d'accordo anche noi? La legge è perfetta! Io mi permetto di dissentire da questa idea, anzitutto perché la legge presenta alcune carenze e fa sorgere dei quesiti che bisogna pur chiarire. E insisto di trovare un chiarimento prima di passare alla discussione degli articoli, perché quando ci si mette a discutere articolo per articolo, se ci sono delle modifiche sostanziali, articoli da aggiungere, cose dimenticate nella legge ecc., ditemi voi come ci possiamo raccapezzare...! Si tratta di fare un vestito con i pezzi di arlecchino, e questo non è ammissibile in una legge così seria. Per

esempio, nel campo dell'ordinamento generale, citerò alcune perle; scusate se mi diffonderò su questioni tecniche, ma la legge è fatta così. La legge del 1941 prevede l'istituzione del posto di Ispettore sanitario presso la Direzione Generale del Servizio Antincendi allo scopo di coordinare e dettare norme uniformi nell'interesse della sanità e dell'igiene dei Corpi periferici. Il progetto di legge sul riordinamento del servizio antincendi che è stato elaborato dal Ministero dell'Interno qualche anno fa, e che è stato anche distribuito a diverse associazioni, prevede questa istituzione all'art. 7. Ebbene, il disegno di legge regionale non fa menzione di questo. Penso che ci deva essere un ispettore sanitario regionale, altrimenti chi adempie alle funzioni che prima assolveva l'ispettore sanitario nazionale? Questo è un interrogativo che avanzo. Valgono a questo riguardo le disposizioni nazionali? Lo si dica! Bisogna che ci sia un riferimento, altrimenti bisogna istituirlo! Un altro problema è la scuola per la preparazione tecnica. Qui non ho capito molto. Anzitutto sull'importanza di questa scuola credo non ci sia bisogno di spendere molte parole; se vogliamo un servizio tecnicamente a posto bisogna che i vigili del fuoco possano almeno frequentare questa scuola. Non basta il coraggio; per andare avanti ci vuole la preparazione, altrimenti diventerebbe un Corpo dei vigili del fuoco che Nerone avrebbe desiderato avere quando incendiò Roma, perché con questo servizio Roma avrebbe bruciato meglio! Ora l'art. 29 della legge del 1941 prevede l'istituzione di questa scuola, mentre la nostra legge non è molto chiara al riguardo. Il vigile del fuoco permanente di Bolzano e di Trento che entra ex novo frequenterà la scuola? L'art. 9 non lo dice; la legge nazionale lo pone come obbligo. Ecco quindi una carenza della legge. Altro problema: obblighi militari del personale. L'art. 18 della legge del 1941 stabilisce che il personale permanente è esente dai richiami alle armi per istruzioni. Il disegno di legge regionale non ne parla. Non mi dite che oggi nessuno è richiamato alle armi per istruzioni, perché non è vero. Un vigile del fuoco regionale può essere chiamato alle armi per istruzioni, o no? L'art. 19 della legge 1941 indica quale parte del personale permanente volontario sia dispensata dai richiami alle armi in caso di mobilitazione generale o parziale, ma il disegno di legge regionale non ne parla. Anche qui mi pare che ci sia da provvedere. Per quanto riguarda il servizio militare, nella legge regionale non è specificato poi se per i giovani militari ausiliari arruolati valgono le disposizioni del 1941 e 1950 per quanto concerne la scuola, se il numero dei volontari ausiliari è del 10% degli organici, come stabilito dall'art. 1 della legge nazionale; se, inoltre, per i militari ausiliari arruolati valgono le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 1950, secondo le quali per essi si applicano le norme penali e disciplinari stabilite per il Corpo nazionale dei

vigili del fuoco, se il servizio dei volontari ausiliari prestato per i 18 mesi è valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva. L'art. 3 della legge 1950, aggiuntivo dell'art. 18 della legge del 1941, lo specifica, la legge nostra invece non lo dice.

Inoltre la legge regionale non dice se fra il personale volontario ausiliario, che presterà servizio militare fra i vigili del fuoco, sono ammessi gli ufficiali di leva. Bisognerà specificarlo. L'art. 7 della legge del 1941 e l'art. 8 del progetto di riordinamento del Ministero degli Interni lo specificano chiaramente.

Ecco un'altra questione che sottopongo all'attenzione cortese del sign. Assessore.

A proposito della scuola per la preparazione tecnica, l'art. 4 della legge del 1950 stabilisce che "la idoneità ottenuta dal volontario ausiliario nel corso di addestramento, è titolo di preferenza, a parità di condizioni, nei concorsi di istruzioni in pianta stabile nel Corpo dei vigili del fuoco... Allora io chiedo: come viene valutato questo titolo di preferenza ai sensi dell'art. 7 della nostra legge regionale? Io penso che si dovrà chiarire un po' l'art. 7 della nostra legge regionale.

Altra questione: personale. L'art. 8 della legge regionale parla degli ufficiali inquadrati nei ruoli regionali, parla del passaggio di ufficiali nei ruoli degli Ispettori regionali e provinciali. In quale maniera, abbiamo chiesto l'altra volta io e il dott. Scotoni, i loro diritti acquisiti vengono salvaguardati col passaggio nel ruolo apposito previsto dalla legge regionale?

Inoltre l'art. 9 della legge regionale prevede il concorso per la nomina a vigile del fuoco permanente, per la nomina a vice brigadiere ed a maresciallo di terza classe. Ci sarà una Commissione giudicatrice? In che maniera si prevede, chi la stabilisce, chi la comporrà? Tutte queste cose bisogna che siano previste e specificate; non basta dire che ci saranno questi concorsi. La legge nazionale ed il suo regolamento parlano chiaro. Si citi, se si vuole, ci si riferisca alla legge e al regolamento nazionale come si è fatto per il regolamento di disciplina; bisogna essere chiari.

Si parla della nomina, all'art. 9 della legge regionale, dei vigili scelti per anzianità su proposta del comandante del Corpo; poi si parla del conferimento di gradi a brigadieri ed a vicebrigadieri per anzianità congiunta al merito. Ma il comandante del Corpo fa la proposta, e chi è che poi nomina i vigili scelti, chi dà il grado di brigadiere e di vicebrigadiere? Anche questa è una domanda legittima, alla quale non ho avuto ancora una risposta, così come in merito alla partecipazione ai concorsi per la nomina a vigile del fuoco. La prima parte del primo comma dell'art. 9 della legge regionale stabilisce che si provvede alla nomina a vigili permanenti mediante concorso per titoli ed esami riservato ai giovani che abbiano prestato servizio di leva nel corpo dei vigili del fuoco, ai sensi della legge

del 1950. Mi pare che bisogna anche stabilire, nella legge, quali debbono essere i requisiti indispensabili per l'ammissione ai concorsi in parola, o facendo riferimento all'art. 15 della legge del 1941 -- fra l'altro è previsto questo anche nell'art. 22 del progetto per il riordinamento del servizio antincendi -- oppure dicendo qualche cosa al riguardo ex novo.

Un'altra questione: col R. D. 16-3-1942 è stato emanato il Regolamento per il personale di ruoli statali per il servizio antincendi, e con altro R.D. della stessa data le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

All'art. 12 della legge regionale troviamo un generico richiamo al trattamento economico nazionale dei vigili del fuoco, che dovrebbe essere pari a quello dei Corpi di Trento e di Bolzano. Ma mi pare che non sia sufficiente questo richiamo, e che in ogni caso debba essere chiarito come vengono regolate le carriere degli ispettori regionali e provinciali. Sarà ispettore regionale oggi e morirà ispettore regionale? Non ci sono altre cariche? Agli effetti dello stipendio come si regolerà la sua carriera, gli scatti, ecc.? L'ispettore provinciale può diventare ispettore regionale? Che cosa deve fare per diventare ispettore regionale? Un concorso? In ogni caso lo stipendio, nel corso della carriera, come viene valutato? Gli scatti? Queste cose nella legge nazionale ci sono, in campo regionale sono ignorate. Per esempio, sempre riguardo agli ufficiali, le note di qualifica chi le fa? La aspettativa, i congedi, per esempio, vengono decisi secondo la legge nazionale, dal direttore antincendi, dal Prefetto ecc.? Chi fa le veci del direttore del servizio antincendi, del Prefetto? Le assenze degli ufficiali come vengono valutate? In base al regolamento che citavo prima, o, come per i sottufficiali, per i vigili permanenti e volontari, la base dei compensi rimane quella nazionale? E le licenze ordinarie o per malattia? Noi commettiamo una grave ingiustizia se ci richiamiamo al decreto legge del 16-3-1942 relativamente alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le vigenti disposizioni che cosa dicono? Un vigile del fuoco si ammala per 30 giorni; i primi 10 giorni gli vengono calcolati come malattia, gli altri 20 giorni gli vengono detratti dalla licenza annuale. Questo non è un principio molto sociale, e lo vogliamo portare adesso nella nostra legge? Non è il caso! Queste cose potevano andar bene molti anni fa.

Mi si consenta di richiamare l'attenzione dell'Assessore che conosce molto bene queste cose, sull'art. 79 del R. D. 16-3-1942 che parla di collocamento a riposo, e mi dica, per cortesia, se ha valore anche per noi. Nel caso delle licenze per malattia e per matrimonio, il Mi-

nistero autorizza il matrimonio del vigile. Chi dà l'autorizzazione ad un vigile di Bolzano o Trento?

BERTORELLE (Assessore alle Attività Sociali): Lo Assessore competente!

NARDIN (P.C.I.): Lo si precisi nella legge!

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Con la responsabilità anche per la scelta della moglie?

NARDIN (P.C.I.): In questo decreto legge del 16 marzo 1942 troviamo molte cose che devono essere mutate, per esempio l'obbligo della reperibilità dei vigili, ai quali, a discrezione del comandante, non è consentito di mancare per 24 ore e di starsene con la famiglia in un luogo per una giornata. Queste sono cose inconcepibili, che dovremo rivedere e, spero, che rivedremo, prima di metterci a discutere ed accettare una legge del genere, perché in tal modo inaspriremmo una situazione già difficile. Queste sono alcune perle che ho voluto portare proprio a dimostrazione che la legge non va così bene come dice l'Assessore Benedikter.

Ho parlato l'altra volta della Commissione di disciplina. L'art. 10 della legge regionale dispone: "Per il personale permanente del servizio regionale vale il Regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, approvato con R. D. 16-3-1942, n. 701, e successive modificazioni,,. Quindi l'art. 10 stabilisce: "le sanzioni disciplinari riservate in detto Regolamento al comandante del Corpo sono di competenza dell'Ispettore regionale e degli Ispettori provinciali,, e "un funzionario amministrativo dell'Assessorato competente esercita le funzioni di segretario della Commissione di disciplina,,.

Alcune osservazioni. L'art. 21 del Regolamento di disciplina prevede la Commissione di disciplina presso il Ministero degli Interni, da nominarsi ogni anno, la quale ha il compito di giudicare le mancanze e stabilire le relative punizioni per gli ufficiali. L'altra volta avevo fatto questa domanda: chi giudica gli ufficiali, chi giudica l'Ispettore regionale, gli Ispettori provinciali di Trento e di Bolzano? Esseri infallibili probabilmente, esseri intoccabili, i quali hanno solo il compito di esaminare i fatti altrui e di condannare gli altri, ma mai di essere giudicati e di avere delle punizioni... La legge regionale non dice chi giudica gli ufficiali.

L'art. 8 del Regolamento stabilisce le punizioni che possono venir inflitte agli ufficiali dal direttore generale del Servizio Antincendi, dal comandante del corpo dei vigili del fuoco, dal Ministro su motivata proposta della Commissione di disciplina,,. Ai sensi dello art. 12 dello stesso Regolamento "sono ammessi i ricorsi al Ministro da parte degli ufficiali avverso a provvedimenti e del Direttore Generale del Servizio Antincendi e del comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco,,. Applicando i ricorsi stabiliti, quando e in che modo gli uf-

ficiali verranno giudicati e puniti in caso di mancanze? Ditemi a chi faranno ricorso gli ufficiali del servizio regionale... L'art. 16 del Regolamento stabilisce che quando un ufficiale viene sottoposto a procedimento penale e ottiene una sentenza definitiva che lo assolve pienamente, riacquista il diritto agli stipendi non percepiti e la sospensione inflittagli gli viene revocata,,. "Tuttavia — dice l'art. 16 — l'amministrazione, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendano passibile l'ufficiale di punizione disciplinare, può provvedere alla sospensione del grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato,,. Quale amministrazione, in questo caso, deciderà una così grave misura, dal momento che si è inserito nella legge regionale il richiamo al Regolamento di disciplina? Questa è un'altra perla; ce ne sarebbero diverse altre.

L'art. 35 del Regolamento stabilisce quali punizioni possono venire inflitte dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco. Ma questo riguarda le sanzioni disciplinari nei riguardi dei sottufficiali, dei vigili scelti e permanenti e personale volontario. In ogni caso rimane sempre aperto il problema dell'autorità che deve infliggere le punizioni a carico dell'ufficiale, ed è da precisare se le sanzioni devono venir prese dall'Ispettore regionale o dall'Ispettore provinciale, però non da tutti due. E anche questo deve essere chiarito. Inoltre la Commissione di disciplina non può essere costituita, secondo me, come previsto dall'art. 10 della legge regionale. La commissione prevista dall'art. 10 della legge regionale è composta soltanto da ufficiali, e quindi ditemi voi se questo risponde ad un principio di elementare giustizia! Certo voi saprete che le commissioni sono presiedute dal Prefetto, ai sensi della legge nazionale, o da chi ne fa le veci, e sono composte dai comandanti del Corpo e da altri ufficiali; poi c'è un funzionario che fa da segretario. Che cosa avviene secondo questa commissione? Un comandante dei vigili del fuoco mi punisce per una questione, istruisce la pratica che poi porta in commissione, egli è membro della commissione, quindi si trova lui, comandante del corpo provinciale che mi ha dato la punizione, ad essere il pubblico ministero della commissione. L'ufficiale, che è con lui nella commissione, ditemi voi se andrà a fare il bastian contrario al proprio comandante! Il funzionario dell'amministrazione statale, il Prefetto o chi ne fa le veci, supponiamo pure che faccia ogni tanto anche il bastian contrario, ma ditemi se questa commissione risponde ad un criterio elementare di giustizia! Nel caso specifico della revisione della nostra commissione, credo che chi deve presiederla, se prima era il Prefetto, oggi debba essere il Presidente della Giunta Regionale. Perché deve essere l'ispettore regionale, che è un ufficiale? Sarà il Presidente della Giunta Regionale a presiedere la commissione, e l'ispettore regionale sarà un membro. Per-

ché c'è l'ufficiale oltre all'ispettore regionale e non ci devono essere un sottufficiale ed un rappresentante dei vigili? Che cosa ci impedisce di fare questo? Il voto del Presidente decide, e questa mi pare la soluzione più logica e più democratica. Inoltre credo che bisogna anche qui nominare i supplenti, perché nel caso che un ispettore provinciale dovesse essere, quando sarà previsto nella legge, sottoposto a giudizio, chi lo sostituisce? La legge lo deve prevedere, perché la legge nazionale nomina la commissione e i supplenti; nel caso che un membro della commissione dovesse essere sottoposto a giudizio decade dal suo mandato immediatamente e subentra il supplente. Secondo il Regolamento di disciplina determinate punizioni sono inflitte: con decreto del Ministero per gli ufficiali, altre dal Prefetto per i sottufficiali. Con la legge regionale chi sostituisce il primo e chi il Prefetto? Secondo il solito Regolamento di disciplina il direttore generale del servizio antincendi può infliggere una determinata punizione e può accettare ricorsi. Con il disegno di legge regionale chi assume l'autorità? L'art. 54 del Regolamento di disciplina parla dei ricorsi per via gerarchica: "contro la punizione del prefetto, ricorso al Ministro entro 30 giorni; contro le punizioni del comandante — in questo caso bisogna vedere se regionale o provinciale — ricorso al Prefetto entro 30 giorni.,,

Nel disegno di legge regionale a chi si rivolge il ricorso se per caso, secondo la mia modifica, il Presidente della Giunta assumesse la presidenza della commissione di disciplina? A chi, dopo di lui, si può rivolgere istanza, dato che egli dovrebbe fare le veci del Prefetto? Il ricorso al Presidente della Giunta Regionale non si può fare perché egli è Presidente della commissione di disciplina; a chi fare allora il ricorso? Anche questo deve essere chiarito.

Per quanto riguarda il materiale delle caserme, vorrei richiamare l'attenzione cortese, dato che è molto cortese, sull'art. 5 della legge regionale, secondo il quale la Regione deve provvedere a dotare i Corpi ecc. ecc. di tutto il materiale. L'art. 21 della legge del 1921 e lo art. 33 del progetto per il riordinamento del servizio antincendi stabiliscono che il Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dei Lavori Pubblici, determina le caratteristiche dei fabbricati occorrenti, ed approva i progetti per le nuove costruzioni e per l'adattamento dei locali esistenti, salvo la competenza del Ministero dei Lavori Pubblici per la dichiarazione di pubblica utilità. C'è un caso: a Bolzano, spero, si dovrà dotare di una sede decente i vigili del fuoco; ditemi voi se queste funzioni del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 21 della legge 1941, sono in vigore; in questo caso bisognerà provvedere in altra maniera? Questo dalla legge regionale non è precisato. Sempre in tema di art. 5, dato che ci si sofferma sugli impianti ed officine, c'è da osservare che la legge del 1941 stabilisce che tutti i Corpi siano convenientemente dotati di una officina, sia per

le riparazioni come anche per le costruzioni di materiali antincendi. E' necessario inserirlo nella legge, perché è una cosa che ha la sua importanza.

Infine, per quanto riguarda la gestione finanziaria, prevista agli articoli che vanno dal 30 al 33 della legge regionale, anzitutto all'art. 30 non ho trovato riferimento al patrimonio dei Corpi, mentre in un altro articolo mi pare sia detto che i Corpi posseggono immobili ed altro; in questo caso bisogna precisarlo in una voce apposita delle entrate: "rendite del patrimonio.,, L'art. 31 della legge regionale parla della nomina del consiglio di amministrazione, sul quale ritornerò in sede di discussione articolata, perché non ritengo siano giusti i criteri previsti per la nomina del consiglio di amministrazione stesso. Poi parla del Comando di sezione provinciale, sul quale dovremo discutere. Da chi vengono nominati i membri del consiglio di amministrazione? Lo si dica! Occorre precisare le attribuzioni di detto consiglio, le quali saranno stabilite nell'apposito Regolamento. Anche questo deve essere riferito nella legge. Inoltre le deliberazioni del consiglio sono soggette alla approvazione della Giunta Regionale? L'art. 36 della legge del 1941 prevede la approvazione, da parte del Ministero degli Interni, delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, della Cassa nazionale ecc. ecc. Inoltre la legge regionale — l'ho detto anche l'altra volta — non accenna per nulla alla istituzione del collegio dei revisori. Mi pare che debba essere inserito anche questo, precisandone la composizione, l'organo che deve nominare il collegio, a chi deve rendere conto e di che cosa, se alla Giunta Regionale o a chi, ecc.

Infine l'art. 21 della legge del 1941 stabilisce che "le amministrazioni provinciali sono tenute a far fronte alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di imposte e di assicurazioni.,, Anche questo è un particolare abbastanza importante dal punto di vista pratico, che nella legge regionale non troviamo.

Infine, e concludo, nella legge regionale non è prevista la emanazione delle apposite norme relativamente all'ordinamento e amministrazione dei Corpi. Si dica che si segue quello che c'è in campo nazionale, si faccia uno specifico riferimento alla disciplina di studio, alle misure preventive contro gli incendi. In merito a questo, legghiamo poi il problema contenuto nello art. 13 della legge regionale, circa le facoltà che hanno in questo senso i consigli comunali, e quant'altro abbia attinenza con la esecuzione della presente legge. Occorre un articolo apposito o un riferimento al campo nazionale; vedansi articoli 70 e 71 della legge del 1941.

Scusatemi se sono stato lungo, se ho parlato di cose non molto gioiose, ma la legge antincendi non l'ho inventata io; io la devo subire come voi ed è necessario soffermarsi su queste cose, che sono molto serie e concrete. Credo che la dichiarazione del nostro Assessore circa la bontà di questa legge non debba essere accettata. Ho cercato di scendere sul campo tecnico, ho fatto uno

sforzo perché non conoscevo la materia. A mio parere ed a parere di altri Consiglieri e di elementi appartenenti ai vigili del fuoco, questa legge così impostata non va, per cui sarebbe proprio necessario poter procedere diversamente. O variamo una legge seria, concreta, che soddisfi abbastanza, che soprattutto vada incontro alle aspirazioni da lungo tempo rivendicate dai vigili del fuoco, oppure noi vareremo qualche cosa di carente che ci troveremo quanto prima a dover modificare. Non credo dovrebbe essere troppo difficile, non credo intervengano questioni di prestigio o politiche tali da impedire l'esame di questa legge; penso che la Giunta Regionale farebbe bene a ritirarla da questa discussione, impegnandosi a ripresentarla quanto prima — e non fra anni — modificata, migliorata, più rispondente ai principi e ai rilievi che qui e al di fuori di qui, da più parti, si sono mossi. Rivolgo questo invito alla Giunta, pregandola di un serio esame di questo problema e di queste necessità.

MAGNAGO (S.V.P.): Non avrei preso la parola se oggi, anche dopo che se n'era parlato venerdì, non si fosse impostata la questione sul terreno puramente politico, e se non si fosse premuto su certi argomenti, ai quali bisogna pur rispondere, perché altrimenti sembra che chi li ha portati abbia perfettamente ragione. Voglio osservare innanzitutto che quando si tratta di fare delle dichiarazioni solenni e belle sui diritti dei gruppi etnici, tutti ci troviamo d'accordo, sempre; quando poi si tratta di passare alla pratica, allora ci troviamo subito in disaccordo. Infatti non basta affermare che il cittadino italiano di lingua tedesca ha gli stessi diritti del cittadino di lingua italiana, bisogna anche creare gli strumenti e le premesse perché questo diritto che si vuole riconoscere possa venir esercitato. Ora, tutte le volte che si esamina una legge dove è previsto il requisito della bilinguità per un funzionario, per un impiegato, per un vigile o ufficiale dei vigili del fuoco, si cerca in tutti i modi e in tutte le maniere di dimostrare che nel caso specifico la bilinguità non è necessaria, mentre sull'affermazione del principio si insiste ancora in tono ufficiale e solenne. Il vigile del fuoco, l'ufficiale o il sottufficiale, non ha solo da salvare delle vite umane, ma ha anche altre cose da compiere: deve fare delle ispezioni, andare a vedere le abitazioni, le fabbriche, parlare con i proprietari di casa, vedere se le premesse della sicurezza antincendi esistono o non esistono, ecc. Enfaticamente Caminiti dichiarò che il vigile del fuoco italiano salverà anche il bambino del gruppo tedesco pur non conoscendo la lingua tedesca. Questi sono argomenti che cercano di toccare il cuore, ma eludono la sostanza. Perché i cittadini del gruppo tedesco possano esercitare il diritto di parlare nella madre lingua, bisogna creare le premesse, e siccome i vigili del fuoco hanno continui contatti con i cittadini di lingua tedesca, contatti di vario genere, e

non solo quello del loro salvataggio, essi devono avere la conoscenza di questa lingua, altrimenti i cittadini di lingua tedesca non possono esercitare questo diritto. I principi sono belli, ma ad essi bisogna adattare la pratica. Caminiti ha poi fatto un'affermazione che mi sembra piuttosto allarmante, talmente allarmante che merita una risposta. Ha cercato, in un intervento sentimentale ed un po' commovente, di dimostrare quanto sia critica la situazione del gruppo linguistico italiano in Alto Adige, e ha dichiarato che i cittadini del gruppo etnico tedesco avrebbero non solo gli stessi diritti dei cittadini del gruppo italiano, ma che i cittadini di lingua tedesca hanno più diritti degli altri. Ora, questo mi sembra parecchio esagerato. Poi dice che non dobbiamo fare una discriminazione etnica ad ogni momento. Ma, vede, la discriminazione etnica si basa sul fatto, — e questo non va mai dimenticato, fatto che esiste anche nello Statuto, che è legge costituzionale, — che esistono nella Provincia di Bolzano dei cittadini del gruppo linguistico "x", ed "y". Su questo fatto e su questa premessa si basa la discriminazione, e per questo bisogna anche distinguere; questo è un dato di fatto positivo, sul quale non si può discutere, perché se non determino che esiste questo gruppo di lingua tedesca, non posso affermare che per tale gruppo ci sono dei diritti e sancire dei diritti per esso. E' inutile dire: voi volete sempre fare delle discriminazioni etniche! Non si tratta di discriminazione; noi ci basiamo sulla realtà dei fatti com'è nella Provincia di Bolzano, per cui essendoci i cittadini di diversa lingua e, se volete, di diversa razza, bisogna anche cercare che questi cittadini abbiano gli stessi diritti, e bisogna anche nominarli e scegliere gli uni e gli altri. Si parla sempre di collaborazione, ma se si parla di collaborazione il presupposto è che fra i due collaboranti uno sia un po' diverso dall'altro, perché altrimenti la cosa è semplicissima, e non lo mai sentito parlare di collaborazione in una città come Verona. Qui si parla di collaborazione pensando sempre all'uno e all'altro gruppo che devono collaborare, e perché questa parola abbia valore bisogna partire dalla premessa che ci sono due gruppi distinti; questa è la realtà che non si può negare. Poi ha detto che non c'è parità di diritti, ed ha fatto il caso dei segretari comunali; ma prendere la possibilità di concorso per segretari comunali a base della dichiarazione sulla disparità dei diritti, non mi sembra giustificato. So che a Bolzano c'erano corsi per segretari comunali, ma non mi risulta che da questi corsi siano stati esclusi cittadini di lingua italiana; anzi ogni cittadino poteva partecipare a questi concorsi quando poteva dimostrare di conoscere le due lingue, perché la premessa per frequentare il corso era la conoscenza delle due lingue, in quanto si trattava di creare segretari comunali per i piccoli comuni fino al grado 5°. Anzi, se c'è stato, ma questo non lo credo, un diverso trattamento, lo si è fatto

solo per avere la possibilità che nei comuni piccoli ci siano dei segretari bilingui e perché i cittadini di questi comuni piccoli possano ugualmente esercitare il loro diritto verso il segretario comunale. Perché non è giusto che un cittadino possa parlare nella sua madre lingua con il segretario, che è il primo funzionario comunale, e l'altro cittadino non abbia questo diritto. E se in occasione di questi concorsi si è chiesto un titolo di studio minore di quanto previsto in linea generale, lo si è fatto appunto per ottenere che ci siano dei segretari comunali i quali possano parlare in ambo le lingue ai cittadini; in altre parole perché i cittadini dei due gruppi etnici siano trattati nei confronti del segretario comunale alla stessa stregua. Si potrà dire di prendere un interprete, ma il cittadino ha diritto di parlare con il primo funzionario del comune anche da solo, senza essere obbligato a far sapere ad un terzo ciò che desidera. E proprio in fatto di segretari comunali, il dr. Caminiti sa benissimo che a Bolzano, dove, secondo lui, il gruppo etnico italiano è in diminuzione...

CAMINITI (P.S.D.I.): Non ho detto questo!

MAGNAGO (S.V.P.): ...vive tuttora anche un gruppo di lingua tedesca, abbastanza compatto, il quale gruppo non ha la possibilità di parlare con quel segretario comunale nella propria lingua, sebbene questo segretario sia stato nominato solo due anni fa. Ora mi basta vedere le statistiche...

CAMINITI (P.S.D.I.): Sul piano economico! E' diverso!

MAGNAGO (S.V.P.): Va bene. Io però non credo che il gruppo etnico italiano si trovi in una situazione sempre più cattiva. Non credo perché le statistiche dicono che fra l'immigrazione e l'emigrazione di cittadini italiani dalla città di Bolzano c'è sempre una differenza attiva di almeno 1.000 persone all'anno. In altre parole: se la situazione di questo gruppo etnico italiano fosse così cattiva, non so comprendere come non solo ci sia un grande aumento naturale, quale è dimostrata dalle statistiche del gruppo linguistico italiano, ma come il movimento migratorio verso questo gruppo sia sempre in aumento. Possiamo constatare che negli ultimi 8 anni in media sono immigrati nel solo comune di Bolzano 8 mila cittadini di lingua italiana, molti di più di quanti sono emigrati. Queste sono le statistiche, e non vedo quindi come questo gruppo etnico stia così male... Dice Caminiti che è una questione economica, e anche qui bisogna spiegarci meglio. Quando c'è un individuo che con una valigia in mano arriva in una certa città e porta con sé solo un patrimonio che è la sua voglia di lavoro, e non ha altro, questo individuo non può pretendere, dopo due anni di lavoro, di dire: come mai io non ho una proprietà, mentre i tedeschi l'hanno? Non può pretendere che altri parlino in sua

vece in questa maniera! Non è possibile, dott. Caminiti! Sembra quasi che talvolta ci venga rimproverato di essere i cosiddetti "beati possidentes", mentre gli altri non hanno niente; ma quello che abbiamo noi non l'abbiamo tolto a nessuno, tanto meno a quegli italiani che sono immigrati da qualche anno...

MITOLO (M.S.I.): Che non avevano niente e che non hanno mai posseduto niente!...

MAGNAGO (S.V.P.): ...e che hanno trovato lavoro e pane per la famiglia, mentre non l'avevano in quei luoghi da dove sono venuti. Caso mai, anziché tolto, abbiamo dato qualche cosa, il che è dimostrato dai molti datori di lavoro di lingua tedesca che hanno dato pane a lavoratori italiani...

CAMINITI (P.S.D.I.): Che hanno dato le loro energie e il loro lavoro!

MAGNAGO (S.V.P.): ...e continuano a darlo!

CAMINITI (P.S.D.I.): ...e sono anche morti per costruire le vostre imprese!

MAGNAGO (S.V.P.): Mi sembra che qui si voglia continuare a fare un rimprovero...

CAMINITI (P.S.D.I.): No, no!

MAGNAGO (S.V.P.): ...che non ha nessuna sostanza. Ora consideriamo i fatti. Lei dice che il patrimonio economico peggiora sempre; ma sa che il patrimonio economico del gruppo tedesco è sempre peggiorato? Non è possibile che peggiori il nostro ed anche l'altro! Se Lei riesamina la situazione delle proprietà dei cittadini di lingua tedesca nel 1939, e confronta la situazione del patrimonio dei cittadini di lingua tedesca nel 1953 vedrà che il gruppo tedesco ha perso molti beni patrimoniali, i quali sono andati a favore dei cittadini del gruppo italiano. Questo è un dato di fatto che si può anche dimostrare con il Libro Fondiario.

CAMINITI (P.S.D.I.): Hanno venduto volontariamente!

MAGNAGO (S.V.P.): Non diciamo niente, ma quando Lei...

MITOLO (M.S.I.): E' colpa di Mussolini!

MAGNAGO: E' colpa di Mussolini (Ilarità)! Ma questo è un dato di fatto e non è colpa di Caminiti, certamente! (Ilarità). Anche questo, dott. Caminiti, ricordi: il gruppo etnico tedesco oggi, ha meno proprietà, molto meno di quante ne aveva prima, e queste proprietà sono andate proprio al gruppo etnico di lingua italiana. Ma non si può pretendere, quando all'inizio non si ha niente, di avere poi tutto. Noi costituiamo, checché si dica, la popolazione nata sul luogo, che ave-

va quelle proprietà che in parte ancora ha e che non ha tolto proprio a nessuno; anzi è il contrario.

Caminiti poi, per dimostrare la malvolenza del gruppo etnico tedesco verso il gruppo etnico italiano ha fatto il caso del Convitto Damiano Chiesa. Ora di questo se n'è parlato anche in Provincia, ma è bene mettere i fatti a posto. Sembra che siamo stati noi ad impedire che questo centro di cultura continuasse a funzionare. Anzitutto il Convitto Damiano Chiesa non è stato mai occupato del tutto, ma solo alcuni vani, che sono stati in tempo di guerra requisiti per sistemarvi i vigili del fuoco. Ma scusi, dott. Caminiti, nel 1944 erano ben più importanti i vigili del fuoco di quanto fosse in quel momento l'istituto Damiano Chiesa! Ora Lei dice: ma voi non l'avete ancora restituito! E perché solo noi, dott. Caminiti? Lei sa che l'attuale Giunta provinciale è entrata in funzione praticamente soltanto il primo gennaio 1949; come mai nel 1945, 1946, 1947 e 1948, l'amministrazione provinciale, che non era S.V.P. ma italiana, non ha mai provveduto a restituire quei locali alla loro vera funzione?

CAMINITI (P.S.D.I.): Ma non aveva una lira, e voi avete i miliardi!

MAGNAGO (S.V.P.): Ora, non siamo stati solo noi a non restituire, nemmeno la precedente amministrazione ha resistito. Lei sa che per restituire quei locali bisogna averne degli altri, e Lei sa, — e qui c'è qualcuno più competente di me che conosce la pratica — come stanno le cose. Quindi non si può rinfacciarsi sempre la questione: "siete stati voi!..". Prima di noi c'erano altri, i quali non hanno fatto niente e verso i quali non si è mai mossa una critica. Il dott. Caminiti ha detto anche: "Va bene, voi siete stati bistrattati durante il periodo fascista...".

MITOLO (M.S.I.): Lo dice Caminiti! (ilarità).

MAGNAGO (S.V.P.): ...ma non dimenticate che dopo l'8 settembre anche l'altro gruppo etnico ha dovuto sopportare dei sacrifici! Ora io non sottoscrivo quello che è stato fatto dopo l'8 settembre; voglio solo ricordare che dopo l'8 settembre 1943 e nel 1944 si era in tempo di guerra, e non si possono paragonare i tempi di guerra ai tempi di pace. Non vorrei adesso tirare in campo dei primati, ma Lei sa benissimo quanti morti, mutilati e vedove di guerra il gruppo linguistico tedesco ha avuto in questa guerra. Voglio poi rispondere a certe affermazioni che mi sembrano un po' esagerate. A me non piace parlare se non è necessario, ma rispondo per mettere un po' a posto le cose. Si è parlato del personale e si è detto: voi trasferite questo personale, perché se esso non trova posto nell'organico corre il pericolo di venire trasferito. E se anche qualche persona venisse trasferita in altra località, che cosa ci sarebbe di tremendo? Che cosa ci sarebbe di grave? An-

che i 100 mila italiani che si trovano in Alto Adige, una volta sono pur stati trasferiti o si sono trasferiti per loro conto. Quindi il trasferimento non è poi tanto grave, a meno che da noi si stia così bene che il trasferimento è considerato come una punizione. Ma allora non mi dica che si sta male in Alto Adige, perché non vi sarebbe coerenza nel Suo dire... Non mi sembra che la situazione sia così tragica come Lei ha cercato di dipingerla in quest'aula; e con questo ho finito.

BRUGGER (S.V.P.): Stiamo discutendo la legge per il servizio antincendi e abbiamo, mi sembra, acceso più fuoco di quello che sarebbe stato necessario per...

CONSIGLIERI: Abbiamo la legge e i pompieri...

BRUGGER (S.V.P.): ...per motivare l'utilità dei pompieri... Credo che in tutti i casi in cui discutiamo dei diritti di minoranza, di maggioranza e via dicendo, noi dovremmo cercare, da tutte e due le parti, se vogliamo avere più pace, di soffiare meno sul fuoco. C'è sempre uno che incomincia...

CAMINITI (P.S.D.I.): Sei tu, Brugger!

BRUGGER (S.V.P.): Credo invece che siano sempre gli stessi tipi che si trovano di fronte! Però essi si possono accordare con qualche po' di buona volontà. Mi riferisco al battibecco che ho avuto con Caminiti, e posso dire che a quattr'occhi ci siamo già messi d'accordo...

CONSIGLIERI: Ah!

MITOLO (M.S.I.): Il solito doppio gioco...

BRUGGER (S.V.P.): Però poi incominciano i giornali a fare quello che non dovrebbero. Mi dispiace che certa stampa italiana dimostri di non conoscere molto bene le esigenze della nostra popolazione, della nostra minoranza; quando qualcuno può essere attaccato subito si soffia sul fuoco, e così dicasi per quanto scritto su Brugger in merito alla scuola di Mosca. Ma posso assicurare che, per quanto mi riguarda, Mosca è un punto chiaro. Noi siamo stati mandati a quella scuola, durante la prigionia russa, con l'impegno da parte degli insegnanti che questioni politiche non se ne sarebbero fatte e che nessun impegno doveva essere firmato per lo avvenire.

NARDIN (P.C.I.): Questo ci fa piacere!

RAFFAELLI (P.S.I.): Questo è bene saperlo!

MITOLO (M.S.I.): Che c'è andato a fare?

PRESIDENTE: Se vuole continuare, L'avverto che è fuori argomento.

BRUGGER (S.V.P.): Egregio Presidente, non sono fuori argomento, perché qui vogliono soffiare sul fuoco, e questa è una prova...

**PRESIDENTE:** Se Lei vuole dare delle spiegazioni ai giornali, le può dare in un altro modo: scrivendo.

**BRUGGER (S.V.P.):** Non dò spiegazioni, bensì mi oppongo a quello che scrivono i giornali e contro il modo con cui lo scrivono, cercando di mettere in pubblico dei panni apparentemente sporchi, che sporchi invece non sono. Vorrei poi riferirmi ad alcuni altri argomenti sollevati dal cons. Caminiti, ai quali, in parte, ha già risposto il Vicepresidente Magnago. Precisamente vorrei esortare il cons. Caminiti a non preoccuparsi della menomazione dei diritti del gruppo etnico italiano della Provincia di Bolzano. Vorrei che in questa sede venisse usato lo stesso peso e la stessa misura in tutti i casi. L'art. 54 dello Statuto, per esempio, a Bolzano viene applicato anche nelle commissioni amministrative e consultive, mentre invece a Trento tale applicazione è impedita. Cito un esempio: per le leggi n. 20 e n. 21, per la parte che riguarda Bolzano, si applica l'art. 54. Abbiamo avuto l'ordine, anzi il rilievo da parte del Commissario del Governo, di applicare l'art. 54 anche per la Commissione consultiva del Maso Chiuso. E' chiaro che di menomazione dei diritti della minoranza italiana in Provincia di Bolzano non si può parlare. Ci sono coloro che sorvegliano con occhi di Argo affinché i diritti della minoranza italiana in Alto Adige non vengano toccati! Il dott. Caminiti parla di gangli economici che si trovano nelle mani degli altoatesini. Vorrei domandargli: i posti di comando per la economia milanese si trovano forse in mano dei napoletani?

**CAMINITI (P.S.D.I.):** Anche.

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Se lo domanda ai milanesi dicono di sì.

**BRUGGER (S.V.P.):** E i posti di comando nel Trentino si trovano in mano dei napoletani o dei trentini?

**CAMINITI (P.S.D.I.):** Il Trentino è Regione!

**BRUGGER (S.V.P.):** Vorrei rilevare il fatto che la popolazione del Cadore ha saputo impedire che il proprio patrimonio venisse alienato e acquistato da cittadini provenienti da altre zone. Il regolamento cadorino impedisce l'immigrazione, mentre in provincia di Bolzano assistiamo al continuo arrivo di operai, i quali effettivamente mettono in serio pericolo la possibilità di occupazione della gente nata sul posto. E noi perciò dobbiamo salvaguardare i diritti dei nati sul posto, e Caminiti non se ne abbia a male se in certi casi, in questioni di immigrazione dal sud prendiamo la parola. Affinché in provincia di Bolzano non ci sia una casta del gruppo linguistico tedesco che abbia maggiori diritti del gruppo linguistico italiano, si impedisce che l'art. 54 dello Statuto venga applicato. Vediamo sempre che quando in questa sede si parla dell'art. 54

dello Statuto, nessuno ne vuole sapere della sua applicazione, e questo dimostra come il Consiglio Regionale sappia difendere i diritti della minoranza italiana nella provincia di Bolzano.

Queste osservazioni ho voluto fare in riguardo alla esposizione del dott. Caminiti; e così finisco augurando che presto si possa passare alla discussione degli articoli.

**CAMINITI (P.S.D.I.):** Vorrei chiedere la parola per fatto personale, perché il mio pensiero è stato falsato.

**PRESIDENTE:** E' il Suo turno, cons. Defant.

**DÉFANT (P.P.T.T.):** Prego solo il Presidente del Consiglio di volere adottare una procedura nuova, trattandosi di una legge derivante dalla competenza statutaria. Avendo sentito una serie di obiezioni fondatissime, in modo particolare da Nardin, sarebbe opportuno che il Consiglio conoscesse anche i rispettivi articoli della legge statale, quando esistono. Vi sono inoltre alcuni problemi fondamentali, due di fondo e quello giuridico. La domanda fondamentale che doveva, secondo me, farsi l'Assessore agli Affari Generali, era quella se la legge statale è veramente in armonia con lo spirito della Costituzione repubblicana. La questione di fondo di carattere etnico-politico sollevata dai diversi banchi esiste effettivamente, ed esisterà in tutti gli atti legislativi che noi proporremo, come esiste effettivamente la questione sociale, e subordinatamente la questione tecnico-amministrativa, rilevate dai consiglieri che mi hanno preceduto. Quindi prego il Presidente che per questa volta voglia adottare la procedura dell'esame degli articoli che si riferiscono alla legge statale, in modo che i consiglieri possano fare il confronto, sia giuridico che tecnico ed amministrativo, perché diversi problemi in questa legge non sono stati sufficientemente affrontati. Sono stati riportati in blocco dalla legge statale, senza tenere conto che il punto 8° dell'art. 4. dello Statuto speciale prevede la competenza primaria della Regione nel campo dei servizi antincendi. Credo perciò che sia necessario adottare questa procedura, e spero che il Presidente non la rifiuterà.

**PRESIDENTE:** Pregheremo l'Assessore di fare il raffronto articolo per articolo. La parola al Presidente della Giunta Regionale.

**ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale):** Ho chiesto la parola per un brevissimo chiarimento che ritengo doveroso fare, allo scopo di dimostrare come in certe discussioni, quando ci si abbandona alla propria sensibilità, si facciano dei giudizi e si possa anche sbagliare per difetto di conoscenza di elementi di fatto. Mi riferisco alla questione dell'istituto Damiano Chiesa. Sento il dovere di giustificare non solo l'atteggiamento dell'Assessore, ma anche, parzialmente, quello del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano. Dico

parzialmente, perché devo dichiarare che già almeno due anni fa il Presidente della Giunta Provinciale mi scrisse, dicendo: Guardi, c'è quel problema da risolvere, si deve creare la sede del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, e secondo me deve pensarci la Regione in quanto la Regione ha la competenza specifica in materia. Riconobbi questo, senonché non trovai la possibilità di affrontare il problema finanziario lì su due piedi, e perciò dissi che vi erano dei problemi di maggiore urgenza; presi tuttavia l'impegno per la soluzione del problema nel momento più prossimo augurabile. Devo anche dire che proprio quest'anno l'Assessore agli Affari Generali, Benedikter, insistette perché il finanziamento di questa opera venisse collocato in bilancio, ed insistette contro di me, che, preso come ero da tante insistenti richieste, specialmente e particolarmente dell'Assessore al Commercio Industria e Turismo, stavo quasi per sacrificare nel tempo, postecipando, questa iniziativa, per dare corso ad altre iniziative che dal punto di vista produttivistico mi parevano più interessanti. Si deve all'insistenza dell'Assessore se troverete nel bilancio del 1954 precisato il primo stanziamento per l'Istituto Damiano Chiesa. Ciò dimostra che alle volte bisogna conoscere bene i fatti per poter giudicare.

CAMINITI (P.S.D.I.): Per fatto personale.

ALBERTINI (D.C.): Per fatto personale?

CAMINITI (P.S.D.I.): Lei è Presidente della Giunta provinciale, Albertini, io mi rivolgo al Presidente del Consiglio!

ALBERTINI (D.C.): Sentiamo!

CAMINITI (P.S.D.I.): Potete anche non sentire!

PRESIDENTE: Prego di non polemizzare.

CAMINITI (P.S.D.I.): E' stato detto dal Vicepresidente Magnago che io avrei affermato che il numero dei cittadini italiani in Alto Adige sarebbe in diminuzione. Non ho detto questo, non ho parlato di questo argomento. Anzi, ad un certo momento ho detto: credo che non valga proprio niente avere 10.000 cittadini del gruppo etnico italiano in più quando invece i gangli economici passano gradualmente in mano all'altro gruppo. Naturalmente non mi riferivo a quei poveri diavoli a cui Lei accennava — e non so se è proprio giusto il riferimento — i quali arrivano con una valigia in mano come unico patrimonio. Certo non è da stare allegri se nel secondo XX c'è gente che sta tanto bene e altra che arriva soltanto con una valigia! Ma, a parte questo, volevo dire che la supremazia del gruppo etnico tedesco è in aumento, tanto è vero che proprio recentemente abbiamo assistito ad un fatto sorprendente: un gruppo tedesco ha acquistato a Bolzano da un industriale italiano una latteria valutata 100 milioni, pagandola ben 137 milioni. Sono elementi positivi, caro Vicepresiden-

te, e questo non è il solo. E' solo il più clamoroso degli ultimi tempi, ma è certo che se dopo il 1939 il gruppo etnico di lingua tedesca ha ceduto del patrimonio, oggi lo sta riconquistando tutto quanto. Non è colpa mia se è avvenuto nel 1939, come non è colpa mia se sta avvenendo adesso. Chiariamo i punti, Signor Vice-Presidente! Io intendevo dire una cosa diversa da quella che Lei ha esposto.

Per i trasferimenti la cosa è ovvia, ma una volta i trasferimenti erano diversi; le case si trovavano, mentre oggi non si trovano o si trovano a costo veramente di affezione. E quindi un trasferimento fatto oggi è molto più gravoso di un trasferimento fatto prima della guerra o del 1940.

DALVIT (D.C.): Dove sta il fatto personale, in questo?

CAMINITI (P.S.D.I.): Il fatto personale sta nell'avere il Vice Presidente detto che io avrei affermato che i trasferimenti erano una cosa uguale una volta come adesso, cosa che invece non ho detto.

DALVIT (D.C.): Non è un fatto personale...

CAMINITI (P.S.D.I.): Fatto personale significa chiarire il proprio pensiero. Si legga il Regolamento, dr. Dalvit, anche se è capo gruppo della D.C.!

DALVIT (D.C.): Non è la stessa cosa...

CAMINITI (P.S.D.I.): Vorrei che venisse letto, signor Presidente, visto che c'è troppa impazienza nei dirigenti della maggioranza, il decreto del Capo dello Stato che tratta del provvedimento per i segretari comunali, ed in cui è detto che questi provvedimenti sono fatti per i cittadini italiani oriundi dalla zona mistilingue.

PRESIDENTE: C'è questa proposta: "I sottoscritti Consiglieri chiedono, in base all'art. 76 del Regolamento Interno, la chiusura della discussione generale" — a firma Pupp, Mayr, Brugger e altri. Pongo in votazione...

PARIS (P.S.D.I.): Ci sono altri iscritti?

PRESIDENTE: Non ci sono altri iscritti. Pongo ai voti, ai sensi dell'art. 76 del Regolamento, la proposta degli anzidetti Consiglieri che chiedono la chiusura della discussione generale: maggioranza favorevole, 2 astenuti. Facciamo una pausa.

(Ore 12,15).

(Ore 12,40).

PRESIDENTE: La seduta riprende. La parola allo Assessore Benedikter.

**BENEDIKTER** (Assessore agli Affari Generali): Devo rispondere al cons. Caminiti per quanto concerne l'art. 7. La relativa stesura risale al testo già presentato un anno fa dall'Assessore regionale dott. Negri, in questa formulazione originaria: "La scelta del personale addetto al servizio antincendi avviene a mezzo di pubblico concorso. — Funge da Commissione giudicatrice il Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 46, integrato da un medico. L'ispettore regionale, l'ispettore provinciale di Bolzano e tutto il personale componente il Corpo provinciale permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano devono dimostrare di avere la conoscenza orale e scritta delle lingue italiana e tedesca. Le condizioni del concorso saranno fissate d'intesa con la Giunta Provinciale. Con le nuove assunzioni del personale componente il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano dovrà essere assicurata gradualmente una composizione che tenga conto del rapporto proporzionale dei gruppi linguistici nella Provincia,...

Ripeto che questo principio, come il principio della bilinguità, fa parte dell'ordinamento giuridico italiano, in quanto l'Accordo di Parigi è stato reso esecutivo e quindi integrato nell'ordinamento stesso. Il Corpo permanente di Bolzano e quello di Trento sono Corpi dipendenti dalla Regione, che hanno una funzione sul piano provinciale e competenza funzionale e organizzativa provinciale. La necessità di questo comma è data soprattutto dal fatto che nella nuova stesura della legge antincendi la Regione, per quanto concerne la sistemazione dei Corpi permanenti, si può ben dire sia legata fortemente alla organizzazione nazionale, non solo per quanto concerne la chiamata degli ufficiali, ma anche per quanto concerne l'integrazione dei Corpi permanenti non con elementi presi in base a un concorso locale ma con elementi da assumersi in quanto abbiano prestato il loro servizio presso i Corpi in sostituzione del servizio di leva. E' quindi necessario che questi elementi, che integreranno nel futuro i Corpi permanenti, siano assegnati ai due gruppi in una proporzione etnica che permetta poi di assumerli come elementi del luogo.

Non può essere questo comma in contrasto fra Accordo di Parigi e Statuto di autonomia in quanto il preambolo dell'art. 4 dello Statuto contiene l'apposito limite del rispetto di accordi internazionali. Non pretendo certamente con queste mie spiegazioni di convincere il dott. Caminiti, considerando ciò un'impresa impossibile...

**CAMINITI** (P.S.D.I): Reciprocamente!

**BENEDIKTER** (Assessore agli Affari Generali): Ho affermato che secondo la legge nazionale i Corpi permanenti hanno carattere paramilitare, il che risulta dalla consultazione di questa legge, e questo carattere conservano, in base alla legislazione nazionale, anche nelle recezioni che operiamo per quanto concerne i Corpi permanenti. E' vero che qui operiamo praticamente in

ricezione dello stato giuridico e trattamento economico dei Corpi permanenti, senza entrare nelle questioni sorte per il miglioramento delle attuali disposizioni statali. E ciò vale anche e soprattutto in materia disciplinare, dove la Commissione di disciplina nella legge statale è composta secondo il concetto che per quanto concerne i sottufficiali e vigili siano competenti i Comandanti dei Corpi e un elemento avulso dal Comando dei Corpi, di modo che ci sia un elemento che non sia un superiore immediato di questi elementi, che un tempo era un funzionario amministrativo di grado elevato della Prefettura. Nella nostra legge è previsto l'ispettore regionale, il quale non è il comandante del Corpo permanente e quindi non ha suoi dipendenti.

Ho detto poi che a Roma sono stati d'accordo sulla disposizione concernente il personale, in quanto ovviamente questa disposizione, la quale implica il passaggio alla Regione di personale non statale ma inquadrato in un Corpo che può definirsi parastatale, e il passaggio o il comando alla Regione di personale statale e di ufficiali, richiedeva per forza un'intesa con lo Stato; e su questa disposizione l'intesa è alla base, soprattutto all'art. 35 dove si tratta della sistemazione di tutto il personale, sia esso permanente o in servizio continuativo, attualmente esistente in forza presso i Corpi. Qui è necessario inoltre sottolineare che, oltre a questa intesa che esiste senz'altro, è prevista dalla legge la emanazione di norme speciali per le materie su cui la Regione non potrebbe legiferare, soprattutto nel campo del servizio militare. Per quanto concerne appunto il servizio prestato dai giovani di leva presso il Corpo permanente abbiamo ottenuto che questi giovani possano essere assegnati anche ai nostri Corpi — che non sono più facenti parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco — e che il loro addestramento presso questi nostri Corpi sia equiparato all'addestramento presso quelli delle altre provincie. Abbiamo ottenuto questo al prezzo di conservare a detti Corpi permanenti praticamente lo ordinamento che hanno sotto lo Stato. Si intende che il loro addestramento dovrà seguire quello degli altri Corpi permanenti parastatali, ivi compresa la frequenza per alcuni mesi della scuola centrale; non c'è bisogno di dirlo. Quello che contava era di assicurare a questi giovani di leva di poter essere assegnati ai nostri Corpi anziché ai Corpi fuori della Regione; e ciò l'abbiamo ottenuto. — Per quanto concerne la dispensa dal richiamo alle armi del personale del Corpo permanente non potevamo disporre noi, perché anche questa norma dovrà essere emanata dallo Stato, probabilmente con le Norme di Attuazione.

Per quanto concerne tutti gli altri quesiti dell'amministrazione del personale dei Corpi permanenti della Regione, voglio ricordare anzitutto che gli ufficiali diventano impiegati della Regione e quindi per loro subentra la competenza della Giunta Regionale; il perso-

nale dei Corpi permanenti diventa anch'esso impiegato della Regione, e si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni richiamate dal regolamento sullo stato giuridico e trattamento economico del personale inquadrato, naturalmente in base a questa legge, nell'ordinamento della Regione. Non ci sono quindi più consigli di amministrazione per i Corpi permanenti, in quanto si è tolta la personalità giuridica; c'è il consiglio di amministrazione reg., che ha carattere consultivo per tutte le questioni del personale. Del resto vige, anche dopo la emanazione di questa legge, l'art. 92 dello Statuto, il quale dice che, ove non disponga la legge regionale, continua ad essere applicata la legge dello Stato anche dove essa non è espressamente richiamata. Non sono d'accordo di definire quella in esame una legge di derivazione statale, in quanto, salva la trasfusione dell'ordinamento dei Corpi permanenti, essa è profondamente innovatrice per quanto concerne l'ordinamento del servizio antincendi. Del resto, se in sede nazionale la legislazione dovesse subire delle modifiche soprattutto per quanto concerne l'organizzazione permanente del servizio antincendi, la Regione sarà competente a portare per conto proprio le relative modifiche. In merito all'art. 26 abbiamo anzitutto da rilevare che la relativa disposizione si trova nella vecchia legge regionale sul servizio antincendi, e quindi è un'applicazione in Regione, senza aver mai dato luogo all'idea o al sospetto che si tratti di servizio, di lavoro obbligatorio o di una requisizione delle persone al di là del momento preciso del pericolo. Abbiamo un preciso riferimento nella legislazione italiana, prima di tutto all'art. 652 del C. P. che dice: "Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a L. 3.000. Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con l'arresto da uno a sei mesi, ovvero con l'ammenda da L. 300 a 6.000,.". Questa disposizione del C. P. è richiamata nella legge forestale all'art. 33.

**NARDIN (P.C.I.):** Incendio di boschi.

**BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali):** La fattispecie ivi prevista è punita, salvo che rientri nel disposto dell'art. 652 del C. P., con la sanzione amministrativa, per la quale la Regione è competente; la sanzione amministrativa ha la caratteristica di essere un diritto soggettivo della pubblica amministrazione, e quindi rinunciabile anzitutto e non trasformabile in pena restrittiva della libertà personale.

Molte delle questioni sollevate dal cons. Nardin riguardano la materia del regolamento, nel senso che si

riferiscono al regolamento in atto e che sono recepite dalla Regione; esse potranno essere effettivamente modificate con legge regionale o con il regolamento di attuazione di questa legge stessa, il quale regolamento dovrà a sua volta essere emanato su quelle questioni di dettaglio nelle quali non è il caso di entrare in questo momento.

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione la proposta di passaggio alla discussione degli articoli della legge: unanimità.

Art. 1.

**DEFANT (P.P.T.T.):** L'art. 1 affronta la competenza primaria, enunciata al punto 3° dello Statuto speciale, del servizio antincendi come tale, e quindi tutto il campo dell'attività svolta per prevenire e spegnere gli incendi. Evidentemente la Giunta Regionale doveva appellarsi in primo luogo alla già esistente legge nazionale, e l'ha fatto, ma, secondo me, non l'ha fatto bene. Infatti la prima domanda da porsi era questa: la legge nazionale attualmente vigente è in perfetta consonanza con la Costituzione della Repubblica, o no? Questo compito spettava per primo al Parlamento, naturalmente, il quale, impegnato in ben altre faccende, ha trascurato questa ed altre leggi che dovevano essere cancellate o riformate. Non è stato fatto. Siccome noi però abbiamo avuto dalla Costituzione il compito di istituire e legiferare in materia di servizio antincendi, dovevamo porci la stessa domanda. Non valgono le premesse poste dai funzionari del Ministero; la Costituzione è al di sopra dell'esecutivo e del legislativo, è la legge fondamentale dello Stato che va rispettata. Il signor Assessore ha detto un momento fa che questa è una legge derivata. In parte forse è vero; vi sono degli elementi completamente nuovi i quali formano il corpo di questa legge, ma vi sono degli elementi tratti direttamente dalla legge nazionale, e soprattutto nella nostra legge alloggia lo spirito della legge nazionale, che è sostanzialmente antidemocratico. Non dico per questo di non trarre tutti gli elementi utili; accetto tutto ciò che è utile come rigetto ciò che non serve alla collettività; ma se è vero che dobbiamo legiferare in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, la domanda preliminare, prima ancora di porre il primo testo di questa legge, era questa: è la legge dello Stato, dalla quale deriviamo molti elementi, effettivamente in armonia con la Costituzione o no? A mio avviso non lo è. Basta accennare solo al fatto dell'istituzione paramilitare. Signori Consiglieri, un regime democratico ammette l'istituzione dell'esercito, e nell'esercito rientrano i Corpi dei pompieri, cioè gruppi speciali che hanno compiti speciali, con istituzioni effettivamente militari, soggetti alla disciplina militare, alla giurisdizione militare, ai tribunali militari; ma risponde allo spirito della Costitu-

zione la militarizzazione dei pompieri? Sarebbe stato opportuno interpellare quel noto giurista che doveva far parte di quel famoso ufficio legislativo che non si è mai istituito... Tutti converranno sulla necessità di una rigida disciplina del Corpo dei pompieri. Per citare solo un esempio, la Chiesa, millenaria istituzione, ha una disciplina ancora più rigida di un Corpo militare, eppure non è mai stata definita da nessuno un esercito nel senso classico e tecnico della parola.

CAMINITI (P.S.D.I.): La Chiesa militante...

CONSIGLIERE: Si parla di esercito o di milizia? (Harità).

DEFANT (P.P.T.T.): La milizia è destinata a difendere, ad uccidere e ad essere uccisa, ma la Chiesa non ammette queste cose e non può avere questo compito; sarebbe in contraddizione con lo spirito cristiano.

I pompieri sono destinati ad essere uccisi (Harità) ma non ad uccidere! La funzione specifica del Corpo pompieri è quella sì di prevenire ma, soprattutto, di estinguere gli incendi. La classificazione di Corpo militare può essere fatta in tempi eccezionali; allora tutti possiamo essere militarizzati, e non lo impedisce la Costituzione della Repubblica; ma che in condizioni normali si militarizzi un Corpo o si costituisca un parallelo dell'esercito, non lo posso ammettere, perché ciò è contro lo spirito della Costituzione repubblicana.

In mancanza di tale esame andremo incontro alle incongruenze in cui incapperà inevitabilmente la legislazione nazionale, che è anche in pieno contrasto con gli enunciati della Costituzione. Questo esame preliminare non è stato fatto. Noi abbiamo preso di peso gli elementi essenziali che tecnicamente possono valere, che hanno un'esperienza più lunga della legge regionale, ma che nello spirito non corrispondono; poi abbiamo preso la definizione che è esatta nella legge statale sì ma che non lo è invece nella legge regionale.

La legge regionale, per esempio, all'art. 15 stabilisce che in ogni comune debba essere istituito un Corpo di volontari. Debbano, quindi non possono i comuni sottrarsi a questo compito, anche se di fatto sono volontari. Ci sono poi i due Corpi permanenti; se il Corpo volontario deve esserci in ogni comune, perché noi definiamo il Corpo di Trento professionale e quello di Bolzano Corpo permanente? La definizione tecnica esatta è "Corpo professionale," e "Corpo volontario," nella legge regionale. Per la legge statale è esatta perché essa prevede solamente i Corpi n. 1, 2 ecc., ma per la nostra legge no. Tale incongruenza sarà eliminata solo se chiariremo la situazione di questi Corpi volontari, dei quali la Regione impone ai comuni la costituzione; è un bisticcio che bisogna risolvere, altrimenti ci esporremo anche al ridicolo. O il Corpo volontario è veramente volontario, o la Regione intervenga pure e di-

sponga che in ogni comune vi sia un Corpo. Ma quando vi è la forza coercitiva, l'intervento coercitivo dell'organo superiore, di volontario ben poco resta nei riflessi del Corpo.

Sono incongruenze gravi. Se vogliamo fare una legge veramente originale, come è sempre mio desiderio quando la Regione affronta problemi legislativi del genere, si tenga pure conto della legislazione nazionale, di altre legislazioni, ma anzitutto si tenga conto che una potenzialità creativa vi è anche nella Regione, la quale, pur restando nelle competenze assegnate dalla Costituzione, può fare qualche cosa di più di ciò che finora è stato fatto dallo Stato. Noi tentiamo di fare qualche cosa di nuovo per il periodo che attraversiamo, di ricostituire i Corpi volontari. Tutto il resto è, come giustamente ha rilevato il cons. Nardin, o sul piano della vecchia legge statale o addirittura inferiore ad essa, e lo dimostreremo a mano a mano che procederemo nell'esame degli articoli.

Quindi, signor Assessore, La prego in casi simili — Lei dovrà affrontare compiti ancora maggiori nel futuro — di attenersi pure al principio dell'originalità, sempre rimanendo nell'ambito dell'ordinamento giuridico dello Stato. Ora noi qui dobbiamo modificare lo orientamento e lo spirito della legge, cioè dobbiamo dare a questi Corpi professionali, come io li voglio chiamare, uno spirito nuovo, e, se necessario, un'attrezzatura nuova.

SCOTONI (P.C.I.): In questo primo articolo si costituisce il servizio e lo si pone alle dipendenze della Regione. Si stabilisce inoltre la composizione del Corpo dei vigili permanenti e volontari e via dicendo. Questo mi sembra il momento opportuno per riprendere un po' la questione, alla quale avevo accennato nella discussione generale, e alla quale ha risposto il signor Assessore agli Affari Generali. Sinteticamente avevo detto che ero un po' dubbioso sulla formulazione che in questa legge veniva data a proposito del passaggio dei vigili del fuoco dallo Stato alla Regione, e ricordavo l'8.a norma transitoria della Costituzione. Il signor Assessore agli Affari Generali ha risposto che la obiezione era priva di valore, in quanto nell'8.a norma transitoria si parla di personale dipendente dallo Stato, mentre i vigili del fuoco dei Corpi provinciali non hanno questa caratteristica.

Non ritengo sia facile dimostrare il contrario, penso che vi siano elementi che militano a favore dell'una e dell'altra tesi. Però non credo nemmeno che la questione possa essere liquidata così rapidamente, senza un sufficiente approfondimento. Infatti, nella vecchia legge si legge che il Corpo nazionale, che comprende tutti i Corpi provinciali, è istituito e posto alle dirette dipendenze del Ministero degli Interni. Calco sulla parola "Ministero,,". All'art. 7 troviamo che il Corpo comprende ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili, e

quindi non solo il personale direttivo, ufficiali e certe categorie di sottufficiali, ma anche i vigili. Troviamo che i componenti dedicano la propria attività in modo esclusivo a questo servizio, che possono essere trasferiti da un capo all'altro del Paese, che possono essere distaccati, che sono reclutati con pubblico concorso bandito dal Ministero degli Interni, che hanno uno sviluppo di carriera ed un trattamento di quiescenza, che hanno una continuità d'impiego. Ora da chi dipende questa gente se non dallo Stato? E' vero che i regolamenti, relativi a questa disciplina, parlano di personale di ruolo statale e di personale non statale; credo però che questo deva essere interpretato in modo particolare, e cioè che la parola statale abbia riferimento a quella disposizione contenuta nella legge, laddove si distingue un certo numero di questo personale che fa parte del ruolo centrale e di altri che fanno parte dei vari Corpi provinciali; e non come antitesi fra statale e non statale. Ho cercato anche su qualche testo degli accenni precisi alla materia; non ho trovato alcun pubblicista di questa materia, che abbia cercato di approfondire quale sia il rapporto esistente fra questi vigili del fuoco e lo Stato. Ho trovato però qualche cosa di analogo là dove fu sollevata la questione se il militare, non in servizio di leva ma a ferma volontaria, possa essere considerato impiegato dello Stato. La risposta fu negativa. E' stata negativa in quanto si è affermato che il militare non riceve un compenso, riceve solo un sostentamento per il servizio che presta, e quindi, mancando il presupposto di questo compenso, manca quel rapporto che possa giustificare la qualifica di impiegato dello Stato. Ma qualora vi fossero dei corpi, sia pure militari, i quali avessero un trattamento particolare, con un compenso superiore a quello che ricevono i militari di leva, allora si potrebbe effettivamente individuare un rapporto di dipendenza nei confronti dello Stato, anche sotto il profilo impiegatizio, non solo sotto quello dell'impiego, che sussiste. La cosa infatti risultò poco chiara anche quando, per chi si ricorda, venne discussa in seno alla Commissione delle Norme di Attuazione, ed in quell'occasione fu affermato da persone, che indubbiamente possono spendere una parola in proposito ed una parola che deve essere valutata e considerata molto attentamente prima di negarla, venne affermato che bisogna studiare la maniera per il trasferimento ai servizi in parola del personale già alle dipendenze dello Stato.

Quindi tutto questo mi fa ritenere che la questione non sia facilmente risolvibile, e che non possano nemmeno risolverla degli accordi verbali, anche se presi fra l'Assessore e dei funzionari sia pure di alto grado, i quali non possono impegnare l'Amministrazione dello Stato sulla sistemazione futura di questo personale, sul servizio e la frequenza o meno delle scuole. Potrà essere l'espressione di una buona volontà generica in at-

to per la soluzione di questo problema, che deve essere valutata e certamente valutata benevolmente, ma non è un impegno esplicito dello Stato, che ha un valore solo se preso dagli organi responsabili e con le forme richieste in questi casi. Quindi, per me resta aperto questo problema, che, anche dal punto di vista pratico, non è di facile soluzione.

Non voglio ripetere quello che ho già detto quando si è parlato di trasferimenti. Siamo nel 1953, non siamo nel 1935-36, quando era relativamente facile trovare un alloggio in qualsiasi città o borgata della nostra terra. Oggi è una cosa estremamente difficile, e il trasferire uno in molti casi significa costringerlo a rinunciare al proprio posto, a causa della retribuzione piuttosto bassa, come è il caso dei più.

Perciò propongo di formulare degli articoli aggiuntivi o delle modifiche agli articoli successivi da parte dei proponenti di questa legge, i quali possano assicurare le sorti di questa gente, anche prescindendo dalla questione di principio, che potrà essere stata anche superata così di fatto dagli accordi intercorsi, ma che rimane in linea di diritto, e che potrebbe dar luogo a ricorsi da parte di chi si sentisse danneggiato dalla disposizione che noi andiamo attuando. E non cerchiamo di rinviare queste soluzioni al regolamento, che non so se potrà essere di quel tipo che mi sembra di aver compreso dalle parole dell'Assessore. Infatti, se nella legge del 1941 si parlava di regolamento, si parlava con esplicito richiamo all'art. 1 della legge n. 100 del 31-1-1926. Ricordiamoci che quella legge fu un'innovazione nel regime costituzionale italiano, in quanto modificava lo Statuto albertino; dal punto di vista puramente formale poteva farlo, perché è noto che lo Statuto albertino non era a tipo rigido e non richiedeva alcuni particolare per la sua modifica, ma oggi le cose sono diverse. Se la legge del 1926 dava la facoltà al Governo di emanare norme legislative, oggi non siamo in questa situazione, e quindi non si può meccanicamente dire che siccome il regolamento emanato allora conteneva questa disposizione, essa possa valere anche oggi. Bisogna vedere, insomma, nell'esame della materia che si tratta, se essa rientri nel campo regolamentare o non abbia invece attinenza con quello legislativo.

CAMINITI (P.S.D.I.): Il dott. Scotoni ha sollevato un'interessante discussione di diritto e di competenza. L'aveva già accennata prima, adesso l'ha ampliata e mi ha suggerito qualche idea che vorrei soltanto illustrare brevemente. Il concetto espresso dal dott. Scotoni, se non ho capito male, sarebbe questo: il servizio antincendi, in base alla legge nazionale vigente, è da considerare un servizio alle dipendenze dello Stato, e quindi anche i Corpi e le persone che fanno parte del servizio in quanto lo esplicano, sono da considerarsi dipendenti dello Stato. E' una eccezione di diritto inte-

ressante, appunto per il richiamo alla famosa norma 8.a, il cui terzo comma precluderebbe quindi al Consiglio Regionale la possibilità di legiferare circa il trasferimento dei componenti dei Corpi permanenti di Bolzano e di Trento, da un ordinamento a tipo nazionale a un ordinamento a tipo regionale. Infatti la norma dice: "Le leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei nuovi uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali,."

Conseguentemente noi potremmo emanare le norme legislative che riguardano l'ordinamento, ma non potremmo emanare quelle che concernono il trasferimento del personale dall'attuale ordinamento su base nazionale. Vi confesso che la tesi esposta dal dott. Scotoni è suggestiva e in un certo senso vorrei dire che mi ha convinto.

Infatti, ad avvalorare la tesi del dott. Scotoni sta la considerazione, che egli non ha fatto ma che io mi permetterò di fare, che il compito dei vigili del fuoco ha una diretta attinenza con la pubblica incolumità e con il mantenimento dell'ordine pubblico, due servizi di interesse non solo generale, ma addirittura nazionale, che, come ha detto l'Assessore Benedikter, hanno una loro funzione ed un loro aspetto paramilitare. Per cui mi sembra pacifico che la non competenza a legiferare da parte dell'organo regionale sarebbe limitata al trasferimento del personale degli organici, e non all'ordinamento. Ma ciò ha una grande importanza, perché proprio in questa sede noi abbiamo discusso molto a proposito, per esempio, dell'assorbimento totale o meno del personale; e se non ci fosse la nostra competenza legislativa in materia non sarebbe neanche da discutere, in quanto il trasferimento del personale attualmente alle dipendenze dello Stato dovrebbe avvenire con legge nazionale.

Ora credo che bisognerebbe veramente riesaminare la materia sotto questo profilo. Non posso dar torto a Defant quando dice: — badate che queste questioni sotto il profilo giuridico non sono state eccessivamente sviscerate! — Con questo non si vuol fare torto a nessuno. Nessuno di noi, e nemmeno io, ha la pretesa di essere un giurista tale da fornire elementi non eccepibili in materia di diritto. Ora, che cosa pensa di fare la Giunta? Andare avanti su questo disegno di legge, malgrado gli interrogativi grossi che si prospettano all'orizzonte, o

piuttosto esaminare la proposta di eliminare dal progetto quegli argomenti già accennati, o addirittura rinviare questo disegno di legge ad un esame più approfondito dopo le interessanti, credo, esperienze fatte attraverso questo dibattito, dei problemi di natura pregiudiziale? In via secondaria: se la maggioranza non prenderà in considerazione i fatti, e si passerà all'esame degli articoli, all'art. 1, 2° comma, vorrei chiedere che cosa vuole dire quel *rispettivamente*, perché è detto: "Il servizio antincendi nella Regione Trentino-Alto Adige è posto alla dipendenza e rispettivamente sotto il controllo della Giunta Regionale, tramite l'Assessorato competente,,". Mi pare che basti dire "e sotto il controllo,," perché quel *rispettivamente* è entrato in maniera, direi, estranea e non rispondente...

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Il tema che è stato sollevato da Scotoni in una forma espositiva, mentre venerdì fu solo enunciato, è realmente un tema molto interessante. E' per questo che se me lo consentite, prendo la parola anch'io. La definizione del rapporto che si istituiva in passato e si istituisce fino a questo momento, fra i Corpi ed i loro componenti, è stata in passato e può essere ancora oggi, in dottrina, una questione perplessa, come diceva Scotoni.

L'orientamento più autorevole che in campo nazionale si è avuto su questo tema mi viene indicato ora dall'Assessore Benedikter in un commento all'art. 2 della legge, in cui si dice che ai Corpi è stata riconosciuta con la legge del '29 la personalità giuridica anche allo scopo di rafforzare l'organizzazione periferica; perciò i Corpi sono veri e propri enti locali, come i comuni, le provincie, gli enti comunali di assistenza, ecc. Ed allora può forse considerarsi risolto il quesito pregiudiziale sollevato da Scotoni, perché la norma transitoria 8.a prevede leggi dello Stato per il passaggio alla Regione di dipendenti dello Stato, ma prevede anche che le Regioni non possano attingere il proprio personale, tranne casi eccezionali, che dai dipendenti dello Stato o degli enti locali. La Regione attinge in questo momento il proprio personale agli enti locali, essendo i Corpi permanenti enti locali. Vi dico il vero però che tutta questa analisi non è stata condotta in precedenza; sorge qui dalla discussione, ma mi pare che, enunciata in questi termini, possa bastare però a dare tranquillità, tanto più se aggiungo che in ogni caso tutte le disposizioni formulate in questa legge furono attentamente esaminate, proprio sotto questo aspetto, anche dall'ufficio legislativo del Centro, il cui parere non è vincolante affatto per il Consiglio, ma che ad ogni modo sta a dirci che la soluzione che qui presentiamo non incontrerà, almeno sotto questo aspetto, difficoltà costituzionali. D'altronde una delle due, Signori miei: o qui legiferiamo in tema di servizio antincendi, ed allora dobbiamo assolutamente parlare di Corpi permanenti, della loro organizzazione, del

servizio, e stabilire un *quid minimum* anche per la regolazione dei rapporti d'impiego del personale, oppure riconosciamo allo Stato una facoltà di legiferazione che preceda la legiferazione regionale, ed allora non possiamo assolutamente fare una legge sul servizio antincendi finché tale legge dello Stato non verrà emanata. La Giunta è stata sempre sollecitata all'emanazione di una legge di questo genere, che fu sempre aspirazione nostra di fare e che abbiamo sempre differito, non perché l'avessimo lasciata dormire, come qualche volta è stato detto, ma perché, nel vario succedersi delle obiezioni da parte delle persone che interloquirono sull'argomento, nel mutamento di composizione degli organi regionali ecc. fu sempre necessario prender tempo. Se confrontate questo con il primo testo distribuito, troverete ben poco di conservato, in quanto la materia, la formulazione stessa delle disposizioni e la soluzione dei vari casi son tutte diverse. Quindi: o legiferare, ed allora affrontare e risolvere questo problema come proposto e come crediamo che si possa fare per le considerazioni svolte qui e nei contatti con gli uffici legislativi, contatti curati diligentemente dall'Assessore ed anche da me; oppure non legiferare finché lo Stato non uscirà con la propria legge, ed in questa situazione non vogliamo mettere né noi né i nostri Comuni.

Penso che la Giunta possa insistere perché il disegno di legge venga trattato e deliberato; penso che la legge, se votata in questi termini, per questi aspetti non verrà impugnata, e penso che facciamo bene a votarla.

DEFANT (P.P.T.T.): Vedo che il Presidente della Giunta è della vecchia idea dell'art. 8 delle Norme transitorie. Se leggiamo attentamente tutti gli atti della Costituzione in accompagnamento al varo dello Statuto speciale, leggiamo che l'on. Ambrosini dichiarò testualmente che la definizione di Statuto speciale fu data alle 4 Regioni appunto in vista della loro particolare condizione storica, economica, sociale, ecc. e, a noi e alla Val d'Aosta, linguistica.

Quindi questa particolare situazione permetteva agli organi legislativi delle Regioni anche di uscire dalla disposizione della norma 8.a delle norme transitorie. Naturalmente per dirimere questa materia ci vorrebbe la Suprema Corte, che non c'è. Comunque sostengo ancora il principio enunciato in sede di Costituente dall'on. Ambrosini, che l'ha fatto a ragion veduta, in quanto in questa Regione c'è il problema scottantissimo, discusse stamane in Consiglio, dei due gruppi etnici. Quindi una intromissione in questo caso, arbitrare e non a ragion veduta, dello Stato, turberebbe la convivenza fra i due gruppi etnici, una volta a danno degli italiani ed una volta a danno dei tedeschi. Ecco perché l'on. Ambrosini in sede di Costituente ha pronunciato quelle parole dando una definizione di Statuto Speciale: appunto per sorvolare le naturali difficoltà che applicando l'art. 8 delle Norme costituzionali sarebbero deriva-

te a questa e ad altre Regioni. Possiamo intercedere presso la Suprema Corte per avere la definizione di questo punto. Questo diritto lo abbiamo, e possiamo avvalercene quando lo crediamo opportuno, e vedrete quante difficoltà eviteremo, perché i trasferimenti, siano essi fatti a danno dei tedeschi o degli italiani, sono sempre trasferimenti e comportano sacrifici e spesso malumori.

SCOTONI (P.C.I.): Nella mia proposta vi era l'alternativa alla quale ha accennato il Presidente della Giunta Regionale, ma io francamente l'avrei risolta come nel 1950, in quella tale discussione, cioè con il comando. In sostanza penso che si possa prevedere l'istituzione, purché si stabilisca chiaramente che chi deve affluire negli organici, anche attinto dallo Stato o dagli enti locali, rimane in quella legge di attuazione dell'art. 8. Con questo, penso, si applica il sistema che è stato applicato in caso di amministrazioni statali passate alle dipendenze della Regione, cioè il comando. Credo che la questione potrebbe essere aggiustata se si dicesse che, fino a quando la legge non disciplinerà il passaggio, si provvede mediante comando, e per quei posti che rimanessero scoperti, in quanto il comando non riuscisse a soddisfare le esigenze ravvisate e fissate in organico, si dovrebbe provvedere mediante assunzioni che potrebbero essere previste come sono state previste in altre disposizioni.

ODORIZZI (Presidente della Giunta Regionale): Non crederei di dover ripiegare sulla soluzione del comando, che è invece in atto con una deliberazione puramente amministrativa, perché è diversa la situazione fra personale dello Stato e personale degli enti locali, e a questo proposito la norma transitoria 8.a là dove disciplina questa materia, al terzo comma, dice: "Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali,,"

Mentre, quindi, la legge di coordinamento è prevista per il personale dipendente dallo Stato, anche dalle amministrazioni centrali, è evidente che la stessa cosa non è prevista per il personale degli enti locali. Capisco che si possa anche creare, almeno astrattamente, la analogia per le due situazioni, ma non trovo necessario — a parte il fatto che il comando presupporrebbe la sussistenza dell'ente locale, anche dopo effettuato il comando, mentre qui arriviamo all'assorbimento intero — appunto che la disciplina della materia attragga la sfera di competenza regionale a tutte le possibilità di intervento nei servizi antincendi. Ma soprattutto mi persuade la distinzione chiara che mi pare scaturisca dalla lettura del terzo comma dell'art. 8. Quindi tranquilla-

mente penso che possiamo restare nei termini formulati da questo articolo.

**CAMINITI (P.S.D.I.):** Vorrei richiamare l'attenzione del Presidente della Giunta Regionale su un passo della relazione della legge che stabilisce lo stato giuridico e il trattamento economico dei Corpi dei vigili del fuoco, dove è detto: "Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco sia permanente che volontario, sono agenti di Pubblica Sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della F.P. circa l'uso dei pubblici trasporti...". Ora anche per questo accenno che mi sembra molto esplicito circa le funzioni che sono demandate ai vigili del fuoco proprio in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità, la definizione sic et simpliciter di ente locale riferita all'amministrazione dei vigili del fuoco non mi convince, perché mi pare che non corrano quegli estremi che in via generale sono considerati indispensabili per la configurazione dell'ente locale. Se non vado fuori strada mi pare che la comune trattazione giuridica riduce la configurazione di ente locale alle provincie, ai comuni e talvolta alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Non mi risulta che si vada oltre come ente locale. Abbiamo sì una larga fioritura di enti di diritto pubblico; questi però sono un'altra cosa. Ora, badate che la questione è meno semplice di quello che non si creda, almeno così mi pare. Chiedo scusa della mia presunzione, ma questo è un addentellato evidente, che appare anche dalla relazione della legge che disciplina il trattamento e lo stato giuridico del Corpo nazionale; questo richiamo all'ordine pubblico ed all'organizzazione della pubblica sicurezza, deve essere considerato cosa da niente? E quindi facciamo a meno di legiferare sulla materia, in attesa che lo Stato provveda con sua legge o no? Io sono d'avviso di legiferare sull'ordinamento del servizio antincendi, esclusa quella parte che concerne il trasferimento del personale attualmente in servizio ad un organo che considero alle dipendenze dello Stato e che dovrebbe passare alle dipendenze della Regione. Ma allora, in pratica, che cosa si ottiene? Rispondo: si ottiene intanto il mantenimento in servizio, presso il Corpo permanente, di tutti, compresi gli attuali vigili, senza pericolo di eventuali eliminazioni o trasferimenti; si ottiene il mantenimento dello stato giuridico ed economico attualmente goduto, senza che questo escluda la possibilità di poterlo domani migliorare, se si vuole migliorare, quando avvenga, attraverso questa legge dello Stato, il trasferimento del personale.

C'è da considerare poi che l'art. 13 di quell'ordinamento stabilisce ed attribuisce al Ministero dell'Interno anche la facoltà di disporre dei vigili appartenenti ai Corpi permanenti di Bolzano e di Trento nel caso in specie, perché fanno parte di tutto l'ordinamento na-

zionale, per poterli trasferire ed adoperare per eccezionali esigenze e servizi in altre località. Quindi verremmo sostanzialmente a limitare anche questa possibilità di un complesso organico nazionale rappresentato dalla organizzazione dei vigili del fuoco. Per questi ultimi motivi, quindi, penso che si dovrebbe scindere da questo provvedimento quella parte che riguarda il trasferimento del personale attualmente in servizio presso i Corpi permanenti, salva restando l'altra parte.

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione l'art. 1: maggioranza favorevole, 6 contrari, 3 astenuti.

**CAMINITI (P.S.D.I.):** Quel "rispettivamente,, lo lasciamo?

**PRESIDENTE:** Desidera toglierlo?

**BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali):** I Corpi permanenti sono effettivamente dipendenti dalla Regione, mentre i Corpi volontari sono posti sotto il controllo della Regione.

**NARDIN (P.C.I.):** Bisognava dirlo all'inizio, perché "rispettivamente,, che cosa vuol dire? Il fatto è che lo Assessore Benedikter non si piegherà mai, non accetterà mai una proposta di emendamento. Le Dolomiti sono di burro in suo confronto! (Parità).

**PRESIDENTE:** Art. 2. C'è un emendamento aggiuntivo all'art. 2, a firma Vinante, Scotoni, Raffaelli: "Nel disimpegno di tali sue funzioni l'Ispettore regionale si serve della collaborazione dei Presidenti delle Unioni provinciali e di zona dei Corpi volontari dei Vigili del Fuoco eventualmente costituite a norma del successivo art. 22,,.

**VINANTE (P.S.I.):** L'art. 22 prevede il riconoscimento e la costituzione delle Unioni delle zone provinciali. Nell'ultimo capoverso dell'art. 22 sarebbe previsto che gli Ispettori regionali e provinciali possano avvalersi dell'opera dei Presidenti delle Unioni provinciali di zona; però questo non garantisce la collaborazione per lo sviluppo delle varie materie inserite nell'art. 2. Ora, dato che noi riconosciamo una funzione a queste organizzazioni, che nel passato hanno avuto una efficacia positiva, abbiamo pensato di presentare questo emendamento, riportando in sostanza quello che era riconosciuto proprio nel vecchio progetto di legge, e cioè stabilire che fra l'Ispettore regionale, gli Ispettori provinciali, e i Presidenti delle Unioni provinciali e di zona vi sia una reale collaborazione per sviluppare queste materie inserite nell'art. 2. Automaticamente verrebbe soppresso all'art. 22 l'ultimo capoverso.

**BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali):** Senza pregiudicare la questione della soppressione dell'ultimo capoverso dell'art. 22, anche accogliendo l'emendamento si rende necessario affrontare però questo sistema della collaborazione fra i Presidenti delle Unio-

ni provinciali che è implicita nella legge; nulla osta che sia detto anche esplicitamente; quindi si può accogliere l'emendamento.

**ODORIZZI** (Presidente della Giunta Regionale): Anche l'altro!

**RAFFAELLI** (P.S.I.): Per far dispetto a Nardin...

**NARDIN** (P.C.I.): Ha lo spirito di contraddizione!

**MITOLO** (M.S.I.): Vorrei sapere dai proponenti dell'emendamento che cosa sono queste Unioni provinciali, che compiti hanno, che mansioni hanno.

**DEFANT** (P.P.T.T.): Ho sentito Vinante citare lo art. 22... L'art. 22 va soppresso integralmente (Ilarietà), perché enuncia una libertà costituzionale, e volete impedire ai pompieri volontari di unirsi in associazione? Ci vorrebbe altro! Non è competente nemmeno il Parlamento!

**PRESIDENTE**: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'art. 2: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Pongo in votazione l'art. 2: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Art. 3. C'è un emendamento all'art. 3, sostitutivo dell'ultimo capoverso, a firma Vinante, Scotoni, Raffaelli: "Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b), c), d), e), g), h), gli Ispettori provinciali si varranno dell'opera dei comandanti dei Corpi volontari dei Vigili del Fuoco,,".

**ODORIZZI** (Presidente della Giunta Regionale): Evidentemente l'unica differenza che esiste fra l'ultimo comma dell'articolo proposto dalla Giunta e l'emendamento proposto dai singoli colleghi, consiste in questo: la Giunta dice che gli Ispettori provinciali potranno avvalersi, e l'emendamento invece vuole costringere ad avvalersi. Noi crediamo che normalmente, e soprattutto dove l'organizzazione sia tale da consentirlo, sia evidente che gli Ispettori provinciali si varranno dell'opera dei corpi volontari, ma imporlo come regola fissa non ci sembra prudente. Quindi noi restiamo sul nostro testo.

**VINANTE** (P.S.I.): L'emendamento è stato presentato perché nel passato si è dimostrato che, sia gli Ispettori provinciali, sia i comandanti dei Corpi permanenti dimenticavano nel modo più assoluto l'esistenza sul posto dei comandanti dei Corpi volontari. Questa dimenticanza può essere grave. Anzi si sono riscontrate, a seguito di sopralluoghi compiuti dai funzionari dell'Ispettorato provinciale o del Corpo permanente, delle illegalità rispetto alle prescrizioni, che l'Ispettore non aveva rilevato. Ora ritengo che la collaborazione per tutte queste materie sia prescritta, e non che l'Ispettore provinciale arrivi in determinati comuni e visiti dei locali di cui non conosce nemmeno l'ubicazione, e possa far-

lo senza l'adesione del comandante locale, il quale può dargli indicazioni preziose. Questa la ragione dell'emendamento che la Giunta però non intende accettare. Vorrei per lo meno che si trovasse una formula di garanzia, in modo che gli Ispettori provinciali non si dimentichino dell'esistenza sul posto dei comandanti dei Corpi volontari, anche per dar loro un certo prestigio e una certa responsabilità.

**NARDIN** (P.C.I.): Voglio rilevare che qui si dice: "Gli Ispettori provinciali possono avvalersi dell'opera dei dirigenti dei Vigili del Fuoco volontari,," e poi alla lettera b) si dice: "Provvedono al controllo dei locali da adibire a depositi ed industrie pericolose della rispettiva provincia prima della concessione della licenza d'esercizio da parte dell'Autorità competente,,"; con ciò vengono tolte le facoltà di cui alla lettera b) da parte dell'Ispettore provinciale. Con tutto il rispetto che ho per i comandanti dei Corpi volontari dei vigili del fuoco...

**MITOLO** (M.S.I.): Ce l'hai veramente questo rispetto?...

**NARDIN** (P.C.I.): ...non so se questi comandanti sono in grado di provvedere al controllo dei locali da adibire ecc. Credo che questo compito spetti all'Ispettore provinciale esclusivamente e non ai comandanti dei vigili del fuoco volontari dei vari comuni.

**ALBERTINI** (D.C.): Volevo solo un chiarimento. Perché si dispone che l'Ispettore provinciale con i suoi uffici abbia la sede presso la Giunta provinciale? Ciò per la Giunta provinciale è un gravame non indifferente di ordine finanziario, nel senso che si deve disporre di locali, mezzi e personale, da introdurre nella pianta organica della Provincia.

**SAMUELLI** (Assessore alle Finanze): Art. 70!

**ALBERTINI** (D.C.): Speriamo che questo nuovo servizio venga creato e finanziato da parte della Regione! Noi stipendiamo già oggi, per il servizio antincendi, un ragioniere ed un applicato distaccati presso il Comando, senza alcun obbligo di legge; sono un paio di milioni che dovrebbero essere sbersati dalla Regione; io mi preoccupo anche di questo.

**BENEDIKTER** (Assessore agli Affari Generali): Evidentemente l'impostazione della legge comporta la collaborazione fra Regione e Provincia, e si può dire che nel rapporto che implica questa collaborazione senz'altro la Regione ha assunto il maggior onere per le Caserme...

**ALBERTINI** (D.C.): E' vostra competenza!

**BENEDIKTER** (Assessore agli Affari Generali): ...che finora era a carico delle Provincie, per la loro costruzione e manutenzione. D'altro canto il Corpo per-

manente è a disposizione della Provincia, in base alla propria competenza in materia di calamità pubbliche. Quindi in questo senso è integrata in un modo quasi completo, dal punto di vista materiale. Per quanto concerne l'addossare alle Provincie il compito di fornire il personale amministrativo, esso è recepito dalla legge nazionale così com'è, e l'abbiamo previsto in via transitoria per gli uffici provinciali con la legge sulle Cooperative. Credo che, salvo il principio dove c'è la delega, devono essere forniti anche i mezzi finanziari necessari per queste deleghe di entità non rilevante, valendo le attuali assegnazioni alle Provincie, ex art. 70.

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Il primo comma dell'art. 3 dice che gli Ispettori provinciali hanno sede presso le Provincie di Trento e di Bolzano. Non so se ciò si dica in senso vincolante, perché mi pare che fino adesso i comandanti hanno avuto sede presso il comando del Corpo. Non so neanche se questa ubicazione del comandante possa far piacere ai vigili, i quali potrebbero preferire una diversa dislocazione; ma mi pare che funzionalmente la sede del comandante dovrebbe essere quella della sede del Corpo e non dell'ufficio della Giunta, proprio per ragioni di carattere pratico.

Per il resto colgo l'occasione della discussione su questi articoli 2 e 3, nei quali sono elencate le funzioni degli Ispettori provinciali e dell'Ispettore regionale, per prendere atto che nelle numerose funzioni elencate nella legge non rientra la funzione di educatore e tutore politico dei vigili dei Corpi permanenti. Prendo atto con molta soddisfazione e invito la Giunta, se la legge dovrà passare ed entrare in vigore, a prenderne atto nella stessa maniera, la Giunta che è l'autrice di questa elencazione, per far cambiare le cose dal come sono andate fino adesso. Sono andate in una certa maniera, di cui la Giunta non è responsabile, perché il Corpo non

dipendeva dalla Regione, però prendo atto che in queste norme non sono elencate quelle determinate funzioni che per quanto riguarda Trento sono state esercitate al di fuori e al di sopra e mettendo sotto i piedi — se mi permettete l'espressione — quelle libertà di pensiero, di parola e di azione, che devono essere consentite anche ai vigili del fuoco, ai quali si è preteso di imporre a pensare in una certa maniera, ad agire in una determinata maniera, con una violazione continua e palese e inaudita delle norme più elementari che regolano la libertà e i diritti dei cittadini italiani.

**BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali):** Abbiamo già sancito all'art. 1 che la sede degli Ispettori provinciali è presso le Giunte provinciali, in quanto lo Ispettore provinciale deve collaborare in modo continuativo con le stesse per il controllo degli atti dei comuni concernenti il servizio antincendi, e inoltre per quella connessione che esiste fra il Corpo permanente e il comandante del Corpo permanente e la competenza della Giunta provinciale in materia di calamità pubbliche. Questo concerne la sede degli uffici degli Ispettori.

Il Corpo permanente è retto, oltre che dagli Ispettori, anche da un Vicecomandante, nel senso che è sempre garantita la presenza del Comandante del Corpo permanente nella caserma dei vigili del fuoco.

**PRESIDENTE:** Pongo ai voti l'emendamento: 6 favorevoli, maggioranza contraria. L'emendamento è respinto.

Pongo ai voti l'art. 3: maggioranza favorevole, 8 astenuti.

La seduta è tolta, si riprende domani alle ore 9,30.

(Ore 14,15).

